



COMUNE DI AURONZO DI CADORE  
Provincia di Belluno

# **REGOLAMENTO EDILIZIO**

## **PARTE PRIMA**

### **NORME GENERALI**

#### **CAPITOLO 1 – AUTORIZZAZIONE**

##### Art. 1 - Validità del Regolamento

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano Regolatore Generale.

La materia da esso disciplinata è indicata caso per caso dalle norme seguenti, le quali vanno applicate a tutto il territorio del Comune, anche al di fuori del perimetro dei centri abitati e delle aree dove sono permesse le costruzioni e le altre opere, nonché dalle disposizioni legislative in materia presenti o future.

Spetta al Sindaco, sentito il parere degli organi specificati in seguito, la facoltà di autorizzare e di controllare le opere e le attività edificatorie, di assicurare il buon regime architettonico ed estetico, nei limiti e con le forme prescritte dal presente Regolamento e della legislazione vigente.

Nel caso si manifestino discordanze tra norme del presente Regolamento e Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, saranno da ritenersi valide le norme più restrittive.

Sono da considerarsi decadute le norme del Regolamento Comunale d'Igiene che risultassero in contrasto con norme del presente Regolamento Edilizio.

##### Art. 2 - Domicilio

Qualsiasi autorizzazione da concedere in forza del presente Regolamento è condizionata alla elezione nel Comune di Auronzo di Cadore del domicilio del richiedente o del suo legale rappresentante e delle persone indicate nell'art.7 quando vengano ad assumere una diretta responsabilità nei confronti del Comune per la loro partecipazione all'opera sottoposta al regime amministrativo di cui all'autorizzazione suddetta.

E' in facoltà del richiedente soltanto, di far conoscere anche un domicilio diverso, purché nel territorio nazionale.

##### Art. 3 – Parere preventivo

Prima di presentare la domanda di cui all'art.4, è in facoltà del richiedente, o di un suo delegato, di eccitare il parere del Sindaco sull'opera da eseguire mediante la sottoposizione di un progetto di massima il quale indichi le caratteristiche dell'opera.

Il predetto parere non è obbligatorio, né comporta alcun gravame né alcun vincolo per il Comune. In caso di rigetto della richiesta il Sindaco dovrà motivare il rifiuto.

##### Art.4 – Domanda per ottenere l'autorizzazione

Chiunque intenda eseguire una qualsiasi opera disciplinata dal presente Regolamento deve farne domanda al Sindaco, in regolare carta da bollo, con le modalità di cui all'art.7 e corredata dalla documentazione prescritta degli artt.8 e 9.

Il Sindaco, all'atto del ricevimento della domanda, rilascia apposita dichiarazione munita della data di ricevimento, dalla quale decorrono i termini di cui all'art.6.

Soltanto la dichiarazione prova il formale ricevimento della domanda.

E' in facoltà del richiedente di avvalersi del servizio postale per la presentazione della domanda, in tal caso la ricevuta di ritorno del plico raccomandato, col quale la domanda di autorizzazione stessa e la relativa documentazione sono state trasmesse al Sindaco, fa luogo, a tutti gli effetti, alla dichiarazione di ricevimento menzionata.

La richiesta di autorizzazione è obbligatoria per le operazioni sotto elencate:

- a) nuove costruzione, ampliamenti, sopraelevazioni di edifici;
- b) modificazioni e restauri di edifici, che comportino variazioni della struttura o dell'aspetto o della distribuzione interna degli stessi;
- c) variazioni delle destinazioni d'uso delle costruzioni;
- d) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e modificazioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni;
- e) demolizioni parziali e totali di edifici;
- f) demolizioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni;
- g) collocamenti, modificazioni e rimozioni di fontane, monumenti, chioschi, edicole, distributori di carburanti, ecc.;
- h) costruzioni, modificazioni e demolizioni di edicole funerali di tombe e di altre decorazioni cimiteriali;
- i) intonacature, coloriture, decorazioni pittoriche, rivestimenti ed ornamenti di qualunque genere sulle pareti esterne degli edifici;
- l) lottizzazione di aree ed opere di urbanizzazione relative;
- m) Scavi e movimenti di terra a carattere permanente, impianti sportivi all'aperto, messa a dimora ed abbattimento di alberi d'alto fusto, modifica delle aree a bosco, sistemazione boschi;
- n) sistemazione di aree aperte al pubblico;
- o) costruzione di ponti ed accessi pedonali e carrabili;
- p) apertura di strade e costruzione di manufatti stradali;
- q) costruzione di locali nel sottosuolo;
- r) collocamento, modificazione o rimozione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, ecc.), di automezzi, ecc.;
- s) mostre campionarie o depositi permanenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legnami, laterizi, ecc.), di automezzi, ecc.;
- ~~t) apertura ed ampliamento di cave e miniere;~~
- u) costruzioni prefabbricate, ancorché a carattere provvisorio (locali, boxes, tettoie, ecc.);
- v) collocamento, modificazione o rimozione di impianti tecnici a carattere pubblico, quali linee elettriche, antenne, opere di irrigazione, cabine di trasformazione, ecc.;
- w) insegne e cartelli pubblicitari;
- y) baracche da cantiere;
- z) impianti di risalita.

E' fatto obbligo inoltre di chiedere una nuova licenza edilizia per varianti di qualunque natura da apportare alle opere elencate nel presente articolo.

Per le opere che saranno realizzate dal Comune, deve essere sentita la Commissione Edilizia (v. Capitolo 2°).

E' fatta eccezione all'obbligo di chiedere l'autorizzazione:

- a) quando si tratti di opera urgente al fine di evitare pericoli alla sicurezza delle persone o alla statica o alla conservazione di fabbricati e di altri immobili;
- b) quando si tratti di eseguire un'opera imposta dal Sindaco e questi, nell'ordine di esecuzione, ne abbia indicato le modalità.

Nella domanda devono essere indicati gli eventuali vincoli cui è soggetta la proprietà.

Nella domanda inoltre il richiedente deve dichiarare se intende eseguire direttamente l'opera o se intenda avvalersi di un Imprenditore.

Nel caso di cui alla lettera a), il proprietario, o chi per legge lo debba sostituire, è tenuto a notificare entro due giorni dalla data di inizio dei lavori, l'avvenuto inizio degli stessi.

#### Art.5 – Organo che rilascia l'autorizzazione. Forma e contenuto.

Spetta soltanto al Sindaco, o ad un Assessore Comunale all'uopo delegato, di concedere o di negare l'autorizzazione.

L'autorizzazione viene concessa con la forma dell'atto amministrativo ed in particolare deve richiamare le norme del presente Regolamento in virtù delle quali essa viene concessa.

Fissa il termine entro il quale l'opera deve essere iniziata ed ultimata.

Richiama il parere della Commissione Edilizia, e motiva sufficientemente il preambolo qualora si tratti di determinazione presa per motivi di merito tecnico.

L'atto autorizzazione può indicare le modalità da seguire per l'esecuzione dell'opera.

L'autorizzazione viene emessa nei confronti del richiedente.

L'autorizzato soltanto può beneficiare di essa nei limiti e nella piena osservanza delle norme legislative e regolamentari, con l'assoluto divieto di deroga.

L'autorizzazione, benché comporti un'attività, non pregiudica i diritti dei terzi.

Unitamente all'atto di autorizzazione viene restituita al richiedente una copia del progetto i cui elaborati rechneranno i regolari visti

Se alla domanda segue la determinazione negativa del Sindaco, questi deve indicare la motivazione del rigetto.

#### Art.6 – Termini

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di autorizzazione devono essere notificate all'interessato a mezzo di un messo comunale non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda stessa.

Spirato tale termine, senza che il Sindaco abbia notificato all'interessato le proprie determinazioni, il silenzio equivale al rigetto della domanda.

E' in facoltà del Sindaco, di eccezionalmente prorogare il termine suddetto di non più di 30 giorni e qualora, trattandosi di un'opera di particolare importanza, il Sindaco abbia invitato il richiedente, entro il termine dei 60 giorni sopra citati, a fornire chiarimenti sul progetto allegato alla domanda.

In tal caso le controdeduzioni del richiedente devono pervenire al Sindaco entro 8 giorni dalla formale richiesta.

#### Art.7 – Modalità per la presentazione della domanda.

La domanda di cui all'art.4 deve essere firmata:

- a) dal richiedente beneficiario dell'eventuale autorizzazione o dal suo legale rappresentante;
- b) dal progettista;
- c) dal direttore dei lavori;
- d) dall'assuntore dei lavori;

Il progettista ed il direttore dei lavori, che possono essere, la medesima persona, devono possedere la laurea in ingegneria o architettura, oppure il diploma di geometra o perito edile, conchè i titoli di studio siano stati conseguiti in una università o Istituto Tecnico della Repubblica Italiana.

I predetti professionisti, che dovranno dimostrare la loro iscrizione agli albi professionali, presenteranno gli elaborati progettati nei limiti di competenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti o future.

Sono ammessi anche progettisti autorizzati ad esercitare nella Repubblica la professione di Ingegnere, architetto, geometra e perito edile.

L'assuntore deve essere abilitato alla professione; la sua firma, come quella del direttore dei lavori, può essere prodotta anche dopo la presentazione della domanda, ma prima, dell'inizio dei lavori.

Per le opere di particolare importanza, a discrezione del Sindaco, può essere dallo stesso richiesta all'assuntore la prova della sua idoneità ad eseguirle.

Per le opere di piccola entità (ad esempio cartelli pubblicitari, bacheche, tinteggiature, ecc.) la domanda può essere presentata con la sola firma del richiedente.

In ogni caso spetta al Sindaco di contestare la regolarità della domanda ai fini delle prescrizioni suddette.

#### Art. 8 — Documentazione da allegare.

~~La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti;~~

- ~~a) disegni di progetto in triplice copia in conformità di quanto prescritto dall'articolo seguente, firmato per esteso dal progettista;~~
- ~~b) atto legale di corrispondente concessione quanto l'opera porti servitù su proprietà altrui;~~
- ~~c) la relazione tecnica ed illustrativa di cui all'art. 10;~~
- ~~d) questionario, fornito dal Comune, compilato in ogni sua parte;~~
- ~~e) la segnalazione di nuova costruzione (mod. 39 catasto E.U.) per la conservazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano;~~
- ~~f) la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di licenza spettante al Comune, nella misura stabilita, salvi il diritto al rimborso in caso di non concessione dell'autorizzazione richiesta;~~
- ~~g) il nulla osta del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la costruzione o per sostanziali modifiche di fabbricati rurali e di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, sale di ritrovo, ecc. sottoposti alle speciali autorizzazioni di legge per la tutela antincendi;~~
- ~~h) se richiesto dal Sindaco dovrà essere prodotto il parere preventivo della Soprintendenza ai Monumenti Medioevali e Moderni, per la zona del lago di Misurina, tutelata in base alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, giusta l'applicazione dell'art. 16 del Regolamento di applicazione della predetta Legge (R.D. 3 giugno 1940, n. 1357).~~

~~—— Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, si dovrà ottemperare a quanto disposto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086, in particolare, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere prodotta prova dell'avvenuto deposito del progetto all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.~~

~~—— Qualora il richiedente non ritenga di dover allegare alla domanda tutti o parte degli atti sopraindicati, in considerazione della natura dell'opera, deve motivare la omessa presentazione.~~

~~—— Sulla regolarità della documentazione il Sindaco ha il potere di eccepire non accogliendo la domanda stessa.~~

#### Art.8 – Elaborati tecnici

##### **(Approvato con D.C.C. 98 del 30/12/1998)**

Gli elaborati, che dovranno avere contenuti sotto specificati, saranno allegati alla istanza di concessione o di autorizzazione secondo la casistica definita dall'allegata tabella in riferimento al tipo di intervento da eseguirsi. Gli elaborati saranno di norma presentati in copie ripiegate secondo il formato UNI-A4

Gli elaborati tecnici debbono documentare lo stato di diritto, lo stato di fatto e lo stato di progetto in modo esauriente.

#### **1) Documentazione sullo stato di diritto:**

1.1) ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE, aggiornato ed esteso per un raggio di 100 ml dall'intervento. Deve consentire la individuazione delle particelle immobiliari cui si

riferiscono i documenti attestanti il titolo del richiedente, con evidenziata la zona di intervento in rosso ed i limiti di proprietà in verde.

1.2) **ESTRATTO PLANIMETRICO NORMATIVO DELLO STRUMENTO URBANISTICO** dove dovrà essere individuato l'intervento con apposito contorno su copia della planimetria del P.R.G. e di eventuali Piani Attuativi (P.P., P.d.R., P.d.L., P.E.E.P., P.I.P., etc.).

1.3) **INDICAZIONE DEI VINCOLI E DELLE SERVITU' PUBBLICHE** con apposita grafia sull'elaborato di cui al successivo punto 2.1.

In particolare si farà riferimento a:

- servitù costituite per opere di urbanizzazione ed infrastrutture tecniche;
- vincoli per i quali sia da chiedersi apposita autorizzazione agli enti competenti estranei all'Amministrazione Comunale.

1.4) **DOCUMENTAZIONE** attestante l'effettiva proprietà del bene oggetto dell'intervento edilizio prodotta sotto forma di autocertificazione alla data di presentazione del progetto o atto notarile di proprietà datato non oltre tre mesi prima dell'inoltro della pratica o idoneo titolo che legittimi la disponibilità dell'area.

## **2) Documentazione sullo stato di fatto**

2.1) **PLANIMETRIA GENERALE** in scala non inferiore a 1:500 del lotto e dell'area ad esso circostante per una profondità di almeno 30 metri dai confini.

Essa dovrà contenere l'individuazione e la denominazione della strada da cui si accede, il rilievo plano-altimetrico, riferito ad un caposaldo fisso permanente, del terreno degli edifici e dei manufatti esistenti, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria, con particolare riguardo a quelle dai quali siano da osservarsi distacchi di legge (elettrodotti, metanodotti, oleodotti, pozzi, canali, etc.).

2.2) **RILIEVO** in scala non inferiore a 1:100 degli edifici esistenti interessati all'intervento (comprese le demolizioni totali), a mezzo delle piante di tutti i piani, dei prospetti e di sezioni significative. Ove rilevanti ai fini dell'intervento da compiersi dovranno essere indicati stato di conservazione, caratteristiche costruttive e materiali impiegati.

2.3) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**, in formato minimo di cm 10x15, atta a descrivere le caratteristiche ambientali della zona, nonché i particolari di rilievo dell'immobile oggetto di intervento; farà parte integrante dell'elaborato una planimetria generale (scala 1:200 o 1:500) con indicati i coni di visuale.

## **3) Documentazione sullo stato di progetto:**

3.1) **PLANIMETRIA GENERALE** in scala non inferiore a 1:500

Deve rappresentare tutte le modificazioni da apportarsi allo stato di fatto descritto a mezzo dell'elaborato 2.1 e contenere l'inserimento degli eventuali nuovi edifici e la sistemazione plano-altimetrica degli spazi scoperti, definita anche a mezzo delle destinazioni d'uso, gli elementi di arredo, gli ingressi ed ogni altro elemento che concorre a definire esaurientemente i rapporti formali e funzionali con l'ambiente circostante.

3.2) **PLANIMETRIA DEI SERVIZI A RETE** con i sistemi ed eventuale trattamento delle acque pluviali e reflue (recapito in pubblica fognatura, recapito in fossa Imhoff con subirrigazione o pozzo perdente ed allegata relazione geologica attestante l'idoneità del terreno). Le reti dovranno essere estese fino al punto di allacciamento con quelle esistenti.

Tali informazioni possono essere indicate con apposita grafia nell'elaborato di cui al punto 3.1.

3.3) **PIANTE** in scala non inferiore a 1:100.

Devono rappresentare tutti i piani degli edifici progettati, compresi i piani entro terra, il sottotetto e la copertura e fornire le seguenti indicazioni:

- quote planimetriche ed altimetriche dell'opera complessiva;
- destinazione d'uso dei singoli locali;
- dimensioni lineari, superficiali e volumi di ogni locale;

- dimensioni delle aperture e relativo rapporto di illuminazione di ogni locale;
- scale e vani ascensore;
- materiali della copertura, pendenza delle falde, lucernari, volumi tecnici, ecc.;
- riferimento alle sezioni di cui al successivo punto 3.4.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali in scala 1:200 corredate da piante delle singole cellule tipo in scala 1:50.

Qualora si tratti di edificio aderente ad un altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese con i medesimi contenuti di cui sopra anche ai vani contigui della costruzione esistente.

#### 3.4) SEZIONI in scala non inferiore ad 1:100.

Devono essere almeno due e comprendere ogni corpo di fabbrica, di cui almeno una in corrispondenza del vano scala e contenere le seguenti indicazioni:

- dimensioni complessive dell'opera;
- altezza netta dei piani;
- spessore dei solai;
- ingombro dei volumi tecnici e delle parti sovrastanti la linea di gronda;
- dimensioni degli sporti e delle parti aggettanti e pendenza delle falde.

Devono comprendere anche i vani degli eventuali edifici esistenti in aderenza all'edificio progettato e con esso comunicanti. I disegni devono essere debitamente quotati in riferimento al caposaldo di cui all'elaborato 2.1.

Dovrà essere indicata l'altezza massima del fabbricato riferita al livello del terreno esistente e di quello modificato.

#### 3.5) PROSPETTI in scala non inferiore ad 1:100.

Devono rappresentare tutti i fronti degli edifici progettati e contenere le seguenti indicazioni:

- aperture e relativi infissi;
- materiali da impiegarsi e loro colore;
- opere in ferro e balaustre;
- coperture e volumi tecnici;
- andamento naturale e modificato del terreno.

Dovrà essere indicato anche il prospetto degli edifici aderenti e schematicamente di quelli circostanti se posti a distanza inferiore a 10 metri, o inferiore all'altezza dell'edificio progettato.

I disegni dovranno essere debitamente quotati con riferimento al caposaldo di cui all'elaborato 2.1.

Dovrà essere indicata l'altezza massima del fabbricato riferita al livello del terreno esistente e di quello modificato.

#### 3.6) PARTICOLARI COSTRUTTIVI in scala non inferiore a 1:50.

Devono essere presentati qualificanti particolari costruttivi e decorativi con indicazione dei materiali da impiegarsi, del loro trattamento e colore; dovrà espressamente essere previsto un prospetto principale del fabbricato in scala 1:50 con indicazione delle finiture e trattamenti finali.

#### 3.7) Per i SOLI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI potranno, in alternativa, essere redatti elaborati in pari scala e di eguale contenuto di quello di cui ai punti 2.2, 3.2, 3.3, recanti la rappresentazione dello stato di fatto e dello stato di progetto, e la distinzione, mediante opportuna grafia (giallo per le demolizioni, rosso per le nuove costruzioni), delle parti che si intendono rispettivamente conservare, sostituire, demolire ed aggiungere.

#### 3.8) RELAZIONE ILLUSTRATIVA a descrizione dell'intervento di progetto, contenente le notizie in merito alla zonizzazione secondo il P.R.G., i dati urbanistici di piano e di progetto, l'applicabilità della Legge 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti), una descrizione del fabbricato con destinazione, tipologia, caratteristiche, materiali impiegati, raccolta e scarico acqua, impiego o meno di opere in cemento armato o in ferro, sistema di riscaldamento adottato e l'eventuale potenzialità della caldaia, nonché una dichiarazione che la zona interessata è soggetta o meno a vincoli.

- 3.9) DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ISOLAMENTO TERMICO ai sensi della Legge 09/01/1991 num. 10 e successive integrazioni e modificazioni.
- 3.10) DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE con dichiarazione, elaborati tecnici, grafici e certificati previsti dalla Legge 13/89 e successive integrazioni e modificazioni.
- 3.11) PROGETTO E RELAZIONE TECNICA INERENTE L'IMPIANTO TERMICO ai sensi della Legge 09/01/1991 num. 10 e successive integrazioni e modificazioni.
- 3.12) PROGETTO DEGLI IMPIANTI di cui alla Legge 46/90 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero dichiarazione del richiedente e del progettista da cui risulti che nel fabbricato non è prevista l'installazione di impianti per i quali è prescritta la redazione del progetto da presentarsi prima dell'inizio dei lavori.
- 3.13) RELAZIONE TECNICA E PROGETTO PER LA DIFESA DELL'ARIA DALL'INQUINAMENTO ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 num. 203 e successive integrazioni e modificazioni, con indicazione del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, delle quantità e qualità delle emissioni effettuate, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
- La relazione tecnica ed il progetto sono necessari per la costruzione di nuovi impianti industriali o per variazioni essenziali di impianti esistenti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera.
- La relativa autorizzazione deve essere ottenuta prima della costruzione del nuovo impianto.
- 3.14) ATTESTAZIONE riguardante la prova dell'avvenuto deposito del progetto presso gli Uffici del Genio civile, ai sensi della Legge 1086 del 05/11/1971 e successive modifiche e integrazioni.
- 3.15) DICHIARAZIONE a firma di un professionista abilitato relativa alla conformità del progetto alle disposizioni di cui alla Legge 24/03/1989 num. 122 e successive modifiche e integrazioni.
- 3.16) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO ai sensi dell'art.2 della Legge 08/07/1986 num. 349 e successive integrazioni e modificazioni.
- 3.17) SCHEDA informativa per il parere dell'U.L.S.S. per edifici residenziali o insediamenti produttivi e ricevuta di versamento diritti sanitari per l'esame del progetto da parte dell'U.L.S.S.
- 3.18) ISTANZA DI CONCESSIONE E QUESTIONARIO su moduli predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale contenenti le caratteristiche dell'intervento; tale modulistica potrà essere successivamente modificata anche mediante atto deliberativo dell'Organo Comunale competente.
- 3.19) DOCUMENTAZIONE TECNICA eventualmente richiesta da specifiche leggi e regolamenti relativi all'edilizia residenziale pubblica, all'edilizia per impianti di uso pubblico, e per impianti produttivi, e all'edilizia per opere pubbliche.

La documentazione tecnica di cui ai punti 3.9, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14 potrà essere prodotta al momento della comunicazione di inizio lavori, mentre la documentazione di cui ai punti 3.16 e 3.17 può essere prodotta prima della trasmissione della pratica all'Ente preposto per il rilascio delle relative autorizzazioni e/o nulla -osta.

E' data facoltà all'Ufficio di apportare modifiche non sostanziali alla modulistica per adeguarla a modifiche imposte da disposizioni di legge.

~~Art.9— Compilazione e presentazione dei disegni di progetto.~~  
**(Abrogato con D.C.C. 98 del 30/12/1998)**

~~— I disegni di progetto prescritti dall'art. 8 vanno presentati in triplice copia, di cui una bollata, essi sono:~~



- a) una planimetria in scala 1:1000 con le vie e tutti gli edifici esistenti, mappe catastali vigenti di ampiezza sufficiente a facilmente individuare la zona ove l'opera sorge;
- b) una planimetria in scala 1:1000 con le vie e tutti gli edifici esistenti, con l'opera, con l'orientamento e col nome dei proprietari confinanti e le rispettive distanze dai confini all'opera da costruirsi misurate sempre dalla massima sporgenza;
- c) le piante di tutti i piani dell'edificio compresa quella delle fondazioni e degli scantinati in scala 1:100 (è tollerata la scala 1:50);
- d) i prospetti di tutte le facciate dell'edificio in scala 1:100 (è tollerata la scala 1:50);
- e) almeno una sezione in scala 1:100 (è tollerata la scala 1:50) sulla linea più importante dell'edificio e tale da far notare il sistema di costruzione ed i riferimenti altimetrici al terreno esterno;
- f) la pianta e lo schema di copertura dell'ultimo piano in scala 1:100 (è tollerata la scala 1:50);
- g) il piano quotato di sistemazione del terreno circostante;
- h) il tipo dimostrativo della fognatura domestica, dello scarico delle acque pluviali, del rifornimento di acqua potabile e degli accessi;
- i) eventuali particolari di strutture esterne (mensole, balconi, rivestimenti, ecc.) in scala 1:20.
- Nei disegni deve essere segnata con numeri:
- l'altezza dei piani da pavimento a pavimento;
  - l'altezza complessiva del fabbricato, misurata alla gronda e al colmo;
  - le misure planimetriche dei locali;
  - lo spessore delle murature.
- Il progetto dovrà anche essere corredato di una recente fotografia dei fabbricati contigui e di un disegno in scala 1:500 con gli edifici vicini, quando la Commissione Edilizia lo richieda, con la indicazione delle altezze dei medesimi su una quota fissa riferimento, con tutti quei dati che si ritengono necessari per un adeguato giudizio sulla nuova opera.
- I disegni vanno presentati in copia eliografica e devono essere piegati in modo da avere le dimensioni di cm. 21 x 30.
- Per le opere di piccola entità sarà sufficiente un grafico con tutti gli elementi idonei ad individuare con chiarezza le caratteristiche di esse.
- Il Sindaco, per l'esame del progetto, può richiedere un modellino dell'opera nella scala che riterrà più opportuna.

#### Art.10 — Relazione Tecnica ed Illustrativa.

#### **(Abrogato con D.C.C. 98 del 30/12/1998)**

La relazione tecnica ed illustrativa prescritta dall'art. 8 deve comprendere una particolareggiata descrizione dell'opera progettata, l'indicazione dell'orientamento e le notizie complete su tutto quanto riguarda le ragioni di confinanza, le distribuzioni d'acqua, le latrine, i condotti neri, il sistema di rimozione dei rifiuti domestici, delle materie immonde, delle acque pluviali e degli accessi.

Particolare cura dovrà dedicarsi alla illustrazione delle previdenze usate per un esatto inserimento dell'opera stessa nell'insieme panoramico e paesistico, e quindi anche della sistemazione delle aree adiacenti all'opera.

Deve inoltre essere specificato lo scopo al quale deve servire l'opera e la destinazione d'uso delle principali parti di essa.

La parte tecnica della relazione deve comprendere la descrizione delle modalità costruttive previste, dei materiali usati e dei sistemi costruttivi. Devono pure essere descritti i criteri particolari che hanno portato alla scelta delle varie soluzioni adottate.

#### Art.11 – Accettazione dei materiali.

Per quanto riguarda l'accettazione ed il collaudo dei materiali impiegati, il Sindaco ha facoltà di provvedere all'accertamento, nei modi che riterrà più opportuni e comunque a spese del richiedente l'autorizzazione di eseguire l'opera, giusta le prescrizioni contenute nei provvedimenti legislativi del 16 novembre 1939, dai nn. 228 al 2235, D.L. Lt.1 marzo 1945, n. 82, D.C.P.C. 20 dicembre 1947, n. 1516.

#### Art.12 – Varianti

Qualsiasi modifica all'opera autorizzata, sia prima che durante il corso dei lavori, deve essere autorizzata dal Sindaco nei modi e nelle forme stabilite negli articoli precedenti. Anche in tal caso la determinazione del Sindaco deve seguire le regole precedenti. Tuttavia, in tal caso, il termine di cui all'art. 6 è ridotto a trenta giorni senza la possibilità di proroga.

#### Art.13 – Validità, rinnovo, decadenza e revoca.

L'autorizzazione è valida un anno dalla data del rilascio.

Può essere chiesto il semplice rinnovo dell'autorizzazione entro il trentesimo giorno dalla scadenza.

La determinazione del Sindaco circa la domanda di rinnovo si intende negativa ove non venga fatta conoscere al richiedente entro il predetto giorno di scadenza.

Decade dal diritto di esercitare la facoltà derivatagli dall'autorizzazione, il titolare della licenza edilizia che non dia inizio ai lavori entro i termini di validità della licenza o che sospenda gli stessi per un periodo superiore ad un anno.

L'autorizzazione può essere revocata quando dovessero entrare in vigore nuove norme comunali o di legge, incompatibili con quelle del presente Regolamento.

In tal caso la revoca non può essere efficace qualora l'opera autorizzata sia iniziata.

Salva l'applicazione delle sanzioni di legge e di regolamento, la revoca opera sempre nei confronti delle autorizzazioni dolosamente carpite in base a falsa documentazione o a progetto non rispondente alle reali condizioni dell'opera o per dissimulazione di servitù preesistenti.

L'atto col quale il Sindaco dichiara decaduta o revocata l'autorizzazione deve essere notificato al concessionario nelle forme di legge.

## CAPITOLO 2 – COMMISSIONE EDILIZIA

### Art. 14 – ~~Composizione della Commissione Edilizia~~

~~La Commissione edilizia è composta da 4 membri di diritto e di 7 membri eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei voti.~~

~~Sono membri di diritto:~~

~~il Sindaco, o un Assessore delegato dal Sindaco a tale compito, che funge da Presidente;~~

~~il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, o un suo delegato;~~

~~l'Ufficiale Sanitario o un suo delegato;~~

~~un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.~~

~~Sono membri eletti dal Consiglio Comunale:~~

~~almeno un ingegnere o un architetto o un geometra o un perito edile, scelto da terne proposte dagli Ordini professionali;~~

~~sei membri competenti nelle materie riguardanti il presente Regolamento.~~

~~Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo o di secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione.~~

~~Il Sindaco designa un funzionario del Comune quale Segretario della Commissione ed un suo sostituto nel caso di impedimento o di assenza.~~

~~Il Segretario redige i verbali e li firma unitamente al Presidente della Commissione.~~

### Art. 14 – Composizione della Commissione Edilizia

**(Approvato con D.C.C. n° 24 del 22/07/2003)**

La Commissione Edilizia è composta da due membri di diritto e da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di voti.

Sono membri di diritto:

- il Sindaco o un Assessore delegato dal Sindaco a tale compito, che funge da Presidente;

- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico od un Tecnico da Lui delegato.

Sono membri eletti dal Consiglio Comunale:

- n. 3 membri scelti tra esperti, con voto limitato a uno;

in ogni caso è garantita l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza;

- n. 2 membri esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, sulla base di curriculum e competenze documentate, da scegliersi tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico-monumentali od equipollenti, da convocare ai sensi della L.R. 63/94;

tali membri esperti sono pure nominati con voto limitato a uno.

Assiste alle sedute, come segretario e ne redige i verbali, un Funzionario Comunale senza diritto di voto.

Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di I° grado o di II° grado, adottante o adottato, di altro Componente della Commissione.

Il Segretario redige i verbali e li firma, unitamente al Presidente della Commissione.

### Art. 15 – ~~Durata e gratuità dell'incarico.~~

~~I Commissari durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili.~~

~~Qualora uno dei Commissari venisse a cessare dalla funzione prima della scadenza suddetta, il sostituto durerà in carica fino al termine del sostituito.~~

~~Il Commissario eletto che non intervenisse a tre sedute consecutive od a almeno sei complessivamente in un anno senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto.~~

~~L'Ufficio di commissario è gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi espletati su invito scritto del Sindaco, e attinenti alle attribuzioni proprie della Commissione.~~

Art. 15 – Durata compensi per l'incarico

**(Approvato con D.C.C. n° 24 del 22/07/2003)**

La Commissione Edilizia Comunale avrà una durata pari a quella dell'Amministrazione Comunale che l'ha eletta, decadendo quindi al decadere per qualsiasi causa dell'Amministrazione stessa e fatta salva la proroga fino all'elezione della Commissione successiva.

Qualora uno dei Commissari venisse a cessare dalla funzione prima della scadenza suddetta, il sostituto durerà in carica fino al termine del sostituito.

Il Commissario eletto che non intervenisse a tre sedute consecutive od ad almeno sei complessivamente in un anno senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto.

L'ufficio di commissario è compensato tramite un'indennità di presenza ai sensi della disposizione della Legge 27.12.1985, n. 816.

Art.16 – Decadenza dell'incarico

Il Consiglio Comunale ha in ogni momento il potere di dichiarare decaduta dalle sue funzioni la Commissione stessa, o dichiararne decaduti uno o più componenti eletti.

Lo stesso potere è espressamente delegato, in via eccezionale alla Giunta Comunale ove codesta ne ravvisi l'urgenza per gravi motivi.

Il potere per delegazione di cui sopra non potrà essere esercitato nel caso previsto dall'art.21.

Art. 17 – Attribuzioni

~~La Commissione ha funzioni meramente consultive e dà parere:~~

- ~~1) su qualsiasi affare disciplinato dal presente Regolamento;~~
- ~~2) sulle previdenze che il Comune volesse adottare per la tutela ed il miglioramento dei caratteri estetici, paesistici di singole zone o di tutto il territorio comunale;~~
- ~~3) sul Piano regolatore Generale del Comune, sui piani particolareggiati, su un eventuale piano intercomunale in cui per iniziativa comunale o statale, venga incluso tutto o in parte il territorio comunale;~~
- ~~4) su proposte di modifica o di integrazione del presente Regolamento;~~
- ~~5) su qualsiasi opera in interesse urbanistico ed edilizio che fosse promossa.~~

Art. 17 – Attribuzioni

**(Approvato con D.C.C. n° 24 del 22/07/2003)**

La Commissione Edilizia ha funzioni meramente consultive e dà parere:

- 1) sulle previdenze che il Comune volesse adottare per la tutela ed il miglioramento dei caratteri estetici, paesistici di singole zone o di tutto il territorio Comunale;
- 2) sul Piano Regolatore Generale del Comune, sui piani particolareggiati, sui Piani di Lottizzazione, su un eventuale piano intercomunale in cui per iniziativa comunale o statale, venga incluso tutto o in parte il territorio comunale;

- 3) su proposte di modifica o di integrazione del presente Regolamento ad esclusione di disposizioni riguardanti la Commissione Edilizia;
- 4) sull'edificazione di nuovi volumi e/o superfici che determinino indice urbanistico;
- 5) sugli interventi di ristrutturazione di una significativa entità;
- 6) sugli interventi per i quali il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ritenga opportuno di acquisire il parere della Commissione Edilizia sulla base di valutazioni discrezionali dello stesso.

Sono di stretta competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale gli interventi di modesta entità, non soggetti al vincolo paesaggistico, per i quali accertata la loro conformità alle Norme Urbanistiche del vigente P.R.G., potranno essere esaminati e istruiti dall'Ufficio stesso il quale emana, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il relativo provvedimento autorizzativo conseguente senza acquisire il parere della Commissione Edilizia.

#### Art.18 – Parere

Il parere della commissione è obbligatorio e sull'atto di autorizzazione deve essere menzionata l'avvenuta udizione.

#### Art.19 – Adunanze: Relatore e votazione

La Commissione si riunisce ordinatamente una volta ogni 45 (quarantacinque) giorni e straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno, salvo quanto prescritto dall'art. 103.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, ivi compreso il Presidente.

A tempo debito il Presidente ha facoltà di incaricare uno o due Commissari all'Ufficio di relatore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Sotto pena di nullità la votazione deve essere verbalizzata.

#### Art.20 – Ricusazione

Quando l'affare sottoposto alla Commissione interessi direttamente od indirettamente uno dei Commissari, questi deve astenersi dall'intervenire all'esame, alla discussione, alla votazione dell'affare.

La ricusazione, limitatamente ad uno soltanto dei Commissari eletti, può essere fatta anche dal richiedente l'autorizzazione sottoposta al parere della Commissione.

In ogni caso decide il Presidente della Commissione, e quanto sopra deve essere verbalizzato.

#### Art.21 – Accertamenti

La Commissione ha facoltà di eseguire accertamenti e supplementi di istruttoria, ed inoltre di chiedere la comparizione dell'interessato, come pure del progettista o dell'assuntore dell'opera.

Quanto sopra viene deciso a maggioranza dei presenti.

## Art.22 – Deroghe

Il Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, può derogare alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento ove soccorrano particolari ragioni di decoro, di estetica, di igiene, paesistiche, d'interesse pubblico in genere.

L'autorizzazione, in tali casi, deve essere sufficientemente motivata al fine di poter accertare che i criteri tecnici siano collegati ai criteri amministrativi in modo che i primi costituiscano il necessario presupposto della soluzione della questione amministrativa.

Le deroghe contemplate dal presente articolo non possono riguardare aumenti di altezza o di cubatura rispetto alle prescrizioni del P.R.G.

I poteri di deroga possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo quanto previsto dall'art.16 della legge 6 agosto 1967,n.765.

## **CAPITOLO 3 – PRESCRIZIONI E SANZIONI**

### **Art.23 – Utilizzazioni degli edifici**

Al termine dei lavori il concessionario, o chi per esso, deve denunciare al Sindaco l'avvenuta ultimazione della costruzione e deve chiedere apposita autorizzazione di utilizzazione, accompagnandola con la ricevuta della tassa stabilita nell'apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

L'autorizzazione verrà concessa previo accertamento dell'Autorità Comunale della rispondenza delle opere eseguite e quelle autorizzate in base al progetto approvato secondo le modalità fissate nell'atto di autorizzazione originario rilasciato ai sensi e nei limiti del citato art. 5.

Qualora si tratti di abitazione si devono osservare le disposizioni di cui all'art. 24.

### **Art.24 – Abitabilità**

Gli edifici o parte di essi non possono essere abitati senza la prescritta speciale autorizzazione del Sindaco medesimo, il quale la concede quando, previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario comunale e del Tecnico Comunale, risulti che l'opera sia stata eseguita in conformità del progetto approvato e che non sussistano cause di insalubrità.

La licenza di abitabilità non potrà comunque essere rilasciata se prima non venga esibito il "certificato di prevenzione incendi" da richiedersi, dall'interessato, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco a norma della Legge 27 dicembre 1941, n. 1750.

Per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma primo del presente articolo, è subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.

### **Art.25 – Obblighi di manutenzione.**

Ogni proprietario, o chi per legge lo sostituisce, deve mantenere il proprio fabbricato, o l'opera autorizzata in forza del presente Regolamento o ancorché esistente prima dell'entrata in vigore dello stesso e comunque disciplinata dal Regolamento, in piena conformità con le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene, di decoro pubblico, oltre a quelle prescritte dalle disposizioni legislative speciali.

In particolare, ogni proprietario, o chi legalmente lo debba sostituire, è obbligato ai sensi dell'art. 66, alla rinnovazione delle tinte delle facciate e dei tetti quando il degradamento del colore ne disturbi l'aspetto.

Ove non si provveda a quanto sopra disposto, il Sindaco adotta i provvedimenti del caso, salva l'applicazione dell'ammenda.

### **Art.26 – Provvedimenti per la pubblica incolumità**

Nel caso che al Sindaco pervenga notizia che un edificio o parte di esso, od altra opera, minacci rovina, oppure quando si compiano lavori che possano comunque destare preoccupazione per l'incolumità di persone o cose, il Sindaco, previo l'accertamento all'uopo eseguito, ingiungerà al proprietario di provvedere senza indugio con i mezzi idonei a garantire la incolumità delle persone e delle cose.

Ove il proprietario, o chi lo debba legalmente sostituire, non provveda, il Sindaco procederà d'ufficio, nell'osservanza delle norme e delle procedure di legge vigenti.

#### Art.27 – Interventi d’urgenza

Il Sindaco, ove non ritenga di esercitare i poteri di cui al primo comma dell’articolo precedente, purché ravvisi una situazione straordinaria che esiga l’intervento immediato e diretto per ragioni di sanità e di sicurezza pubblica, provvede all’esecuzione dei lavori necessari a spese dell’interessato, senza pregiudizio della azione penale in cui questo fosse in corso.

La nota di spese è resa esecutiva dal Prefetto, udito l’interessato e su parere dell’Ufficio del Genio Civile, ed è rimessa all’esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossioni delle imposte dirette.

Ove il Sindaco non provveda, provvede il Prefetto con propria ordinanza o a mezzo di Commissario.

Contro i provvedimenti adottati dal Sindaco e dal Prefetto, nel caso suddetto, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale.

#### Art.28 – Ampliamenti territoriali

Le disposizioni del presente Regolamento saranno pure efficaci negli ampliamenti territoriali di cui all’art. 31 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, con riserva da parte del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, di indicare, ove necessario, particolari modalità in relazione a quanto disposto dalle norme contenute nella Parte Seconda del Presente Regolamento.

#### Art.29 – Sanzioni

Nei casi di contravvenzione alle norme del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente, e in particolare dalla legislazione urbanistica (v. art. 13-15 della legge 8 agosto 1967, n. 765).



## CAPITOLO 4 – OPERE SPECIALI

### Art.30 – Opere e cose di interesse artistico e storico

Osservate le disposizioni particolari già menzionate negli articoli precedenti in ossequio alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono inoltre da tenere presenti le altre norme della stessa legge se pure non espressamente richiamate.

Si precisa che ove in corso di lavori venisse scoperto un avanzo o un oggetto di interesse artistico o storico, deve essere data immediata notizia al Sindaco il quale adotterà gli opportuni provvedimenti del caso.

### Art.31 – Edifici e locali di uso collettivo

Le norme di abitabilità per gli edifici e i locali di uso collettivo, destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio, alla cura, all'assistenza e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:

- a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale.
- b) l'aerazione naturale può essere sostituita da aerazione artificiale: deve essere assicurato in ogni caso il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale.

Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, colonia montana, ecc., valgono le norme di cui all'art. 80 per i locali destinati ad usi individuali.

Inoltre:

- a) le cucine, le lavanderie, i locali per servizi igienici, ecc., debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di ml 2,00;
- b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari servizi di un raggruppamento possono avere altezze inferiori al soffitto, ma non minori di ml 2,10;
- c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti;
- d) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc 15,00 per letto.

Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti in vigore, relativi alle varie tipologie.

### Art.32 – Opera di carattere industriale

Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le auto rimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme e alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.

Sono considerati locali abitabili gli uffici, i refettori, gli spogliatoi, ecc.

Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Ove risultassero presenti impianti industriali, compresi nell'elenco delle industrie insalubri, di cui al D.M. 12.2.1971, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc.

Analogamente, il Sindaco ha facoltà di imporre adeguate misure atte ad evitare inquinamenti alle acque e al suolo, dovuti a smaltimento di rifiuti, derivanti dalla lavorazione industriale.

### Art.33 – Opere di carattere sportivo

Per le installazioni sportive, oltre all'osservanza delle apposite norme legislative e regolamentari in vigore, si devono osservare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

### Art.34 – Edifici esistenti nelle zone destinate ad usi agricoli

Gli edifici esistenti in area agricola possono essere restaurati con il mantenimento delle caratteristiche architettoniche e tipologiche in atto, ammettendo tuttavia, nel rispetto dei materiali e dei colori impiegati, gli ampliamenti di volume che si rendono necessari per adeguamenti igienici o per la razionalizzazione dell'alloggio.

Questi ampliamenti non potranno superare, per ogni unità immobiliare, il 15% della volumetria esistente, fino ad un massimo di 150 mc; dovranno inoltre avvenire nel rispetto della normativa di zona relativa alla distanza dai fabbricati e dalle strade e potranno, per contro, eccedere gli indici di edificabilità.

### Art.35 – Impianti industriali in zone a destinazione diversa dall'industriale.

Per gli edifici industriali esistenti in area dichiarata non industriale, può essere consentito un ampliamento massimo del 15% dalla cubatura esistente, entro un periodo di 5 anni dalla data di approvazione del Piano Regolatore Generale.

## **PARTE SECONDA**

### **LA FABBRICAZIONE**

#### **CAPITOLO 5 – VIABILITA' E SPAZI**

##### **Art.36 – Apertura di strade private**

Quando uno o più proprietari intendano costruire una strada da lasciare aperta al pubblico transito, devono presentare al Sindaco il relativo progetto, ottenerne il nulla osta e stipulare un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti il loro obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti dall'Amministrazione Comunale, di provvedere allo scarico delle acque piovane, al servizio di nettezza ed allo sgombero della neve.

Tali strade non potranno essere sottratte al pubblico passaggio.

La loro larghezza non potrà essere minore ai m. 5 purché esistano lungo esse zone libere in modo che la distanza tra gli stillicidi dei fabbricati ai due lati della via stessa sia comunque di almeno m. 12.

Tutte le opere che dovessero sorgere lungo le strade private sono soggette alle disposizioni vigenti, come se prospettassero uno spazio pubblico.

##### **Art.37 – Spazi e strade private a fondo cieco**

I cortili, gli spazi privati e le strade private a fondo cieco comunicanti con uno spazio pubblico dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare pregiudizio alcuno né allo spazio pubblico né a chi si serve dello stesso.

In particolare essi dovranno essere sgomberi da ostacoli od impedimenti, muniti di regolare sistema indipendente per lo scarico delle acque, illuminati convenientemente e mantenuti decorosamente secondo le prescrizioni che di volta in volta impartirà il Sindaco.

Il Sindaco, per l'inosservanza delle norme vigenti e delle condizioni stipulate, potrà disporre che i cortili, gli spazi privati e le strade private a fondo cieco comunicanti con uno spazio pubblico, vengano chiusi con un muro, cancello od altro, qualora ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

##### **Art.38 – Marciapiedi e portici**

Il Comune può disporre di far pavimentare i marciapiedi ricorrenti su strada o piazze pubbliche e private nel modo e nel tempo che riterrà più opportuno.

L'apertura dei porticati o di altri passaggi coperti ad iniziativa dei privati è regolata dalle stesse disposizioni prescritta per le strade private, tali disposizioni però non si applicano quando detti porticati sono stati imposti dal Comune.

In questo secondo caso rimangono a carico del Comune la costruzione e la manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti a servitù.

##### **Art.39 – Occupazione del suolo o di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico**

L'occupazione di suolo pubblico è ammessa con le limitazioni previste dall'apposito Regolamento Comunale ed è subordinata al pagamento della tassa graduata a seconda dell'importanza della località ed in base all'estensione dell'occupazione. L'elenco di classificazione è quello contenuto nel citato regolamento.

Chiunque voglia usufruire di occupazioni del tipo accennato nel presente capitolo deve presentare domanda al Sindaco.

Le occupazioni sono sempre revocabili eccettuate quelle per balconi, verande e infissi di carattere stabile; quelle del sottosuolo possono essere revocate per necessità di pubblici servizi.

Il passo carrabile, costruito attraverso marciapiedi o strade per accedere con veicoli ad edifici od ai fondi è considerato come occupazione di suolo pubblico.

#### Art.40 – Chiusura di aree fabbricabili

E' in facoltà del Sindaco di prescrivere anche per le aree fabbricabili in fregio a spazi pubblici, le disposizioni contenute negli artt. 41 e 42.

#### Art.41 – Aree intorno ai fabbricati

E' prescritto che le aree intorno ai fabbricati siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (sia pure di uso domestico), che rendano indecente o disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso o della zona in generale, e ciò indipendentemente dalle prescrizioni dalle prescrizioni del Regolamento d'Igiene e di Polizia Urbana e delle norme degli articoli del Capitolo IX del presente Regolamento.

## **CAPITOLO 6 – OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI**

### **Art.42 – Limite di sporgenza delle decorazioni, vetrine ed infissi**

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, non possono sporgere sull'area stradale se non ad altezza superiore ai m. 3 (tre) dal suolo, e la loro sporgenza non può oltrepassare la linea di proprietà. Su autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, si potranno accordare delle sporgenze sul piano stradale purché l'altezza dal suolo non sia inferiore ai m. 5.

### **Art.43 – Vetrine, bacheche e simili**

E' proibito di esporre al pubblico vetrine, bacheche e simili senza aver ottenuto il nulla osta del Sindaco il quale lo rilascia in base al parere che la Commissione Edilizia ha espresso in merito ai disegni presentati con la domanda. E' sufficiente che i disegni siano firmati dal richiedente.

Le vetrine, bacheche e simili che importano occupazione di suolo pubblico possono sporgere al vivo del muro, anche se ad altezze inferiori ai m. 3 (tre), sempre che la sporgenza non oltrepassi i cm. 20 (venti) e non provochino inconvenienti al pubblico transito.

### **Art.44 – Balconi, terrazze e serramenti**

I balconi ed i terrazzini pensili, sia aperti che chiusi, prospicienti spazi pubblici, non possono sporgere dalla linea di proprietà più di m. 1 (uno), e la loro altezza dal suolo, misurata dal marciapiede stradale alla parte inferiore delle strutture di sostegno, non può essere minore di m. 4.

In ogni caso la sporgenza massima non può essere superiore ad un sesto della larghezza della strada.

I balconi chiusi non possono avere una lunghezza maggiore di m. 5 (cinque) e devono distare fra di loro e dagli edifici confinanti non meno di m. 12 (dodici).

E' vietata la costruzione di balconi chiusi nelle vie larghe meno di m. 6 (sei).

Le terrazze abitabili di un edificio devono sporgere ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 3 (tre).

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso la strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, eccetto che nei casi richiesti per ragioni di sicurezza, nel qual caso dovranno essere costruite con cautele tali da eliminare ogni molestia o pericolo.

Anche le finestre dei piani terreni non possono essere munite di serramenti apertisi verso la strada se posti ad una altezza minore di m. 2,20 dal suolo.

Le imposte delle porte di botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre e dei balconi devono essere colorate e mantenute in buono e decente stato con tinte approvate dalla Commissione Edile Comunale.

### **Art.45 – Intonaco e coloritura**

Tutti i muri di fabbrica nonché le pareti e i soffitti degli anditi, devono essere mantenuti in buono stato, puliti, intonacati e colorati.

Non è affatto obbligo di intonaco o coloritura per i muri di costruzione diligentemente eseguita a parametro visto con profilatura regolare e quando non sia richiesto dalla natura del materiale.

Sono in ogni caso vietate le tinte che possono offendere la vista ed ingenerare oscurità o deturpare l'aspetto degli abitati.

Ogni volta che le tinte dei muri di fabbrica o di cinta, dei tetti, dei rivestimenti in legname, ecc. non presentano un aspetto decoroso, il Sindaco ordinerà una nuova coloritura fissando il termine per l'esecuzione di essa.

#### Art.46 – Pitture decorative, figurative ed altri ornamenti

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla vista, pitture decorative, figurative ed ornamentali di qualsiasi genere o restaurare quelle esistenti senza avere prima presentato al sindaco i relativi disegni in triplice copia (occorrendo anche a colori) ed aver ottenuto il relativo permesso.

#### Art.47 – Latrine e condutture visibili da spazi pubblici

Non può assolutamente essere ammessa la costruzione latrine e condutture di latrine, di camini di stufe e simili sporgenti dai muri, quando non rappresentino un preciso e particolare elemento architettonico.

Non sono ammessi in via assoluta i tubi pluviali che si interrompano sopra terra e quelli che si trovano al presente in tale condizione e che provocano danni alle strade, al suolo pubblico o a proprietà di terzi, o che disturbano il transito, dovranno essere prolungati fino alle cunette o in pozzetti di raccolta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente.

Non si possono costruire in nessun caso latrine esterne su cortili, spazi, aree aperte, ecc.

I cornicioni devono essere muniti di canali di gronda di materiale impermeabile per lo scarico delle acque piovane.

I tubi verticali di discesa, nella parte inferiore, sino all'altezza di almeno m. 3 (tre) dal suolo, non devono sporgere dalla linea di proprietà.

In detti canali di gronda, come nei tubi di scarico, è assolutamente vietato di immettere acque luride.

Le acque raccolte devono essere incanalate unitamente o separatamente alle acque di rifiuto e convogliate nella fogna stradale.

Ove questa manchi nella strada e si trovino cunette o fognoni laterali, le acque piovane dei tetti e dei cortili possono essere immesse in essi.

#### Art.49 – Ribalte e inferriate sui luoghi di pubblico passaggio

I fabbricati possono usufruire di ribalte ed inferriate sulla loro parte posteriore.

Sono autorizzate solo le ribalte e le inferriate o simili che, aprendosi in luoghi di pubblico passaggio, godono di tutte le cautele che valgano ad assicurare la incolumità del transito.

Esse dovranno avere forma e posizione acconcia e non sporgere in maniera fissa oltre la linea di proprietà.

#### Art.50 – Indicatori stradali, numeri civici ed apparecchi per i servizi stradali

Al Sindaco è riservato il diritto di fare applicare (previo avviso agli interessati) alle fronti dei fabbricati ed alle costruzioni di qualsiasi natura prospicienti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

- a) le indicazioni dei nomi delle Piazze, Corsi, Vie, Vicoli, anche di proprietà privata;
- b) le piastrine per indicare il numero civico delle porte e dei fabbricati ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche e per quelle degli idranti stradali e saracinesche, ecc.;
- c) mensole, ganci, tubi, ecc. per la pubblica illuminazione, semafori, segnali luminosi, ecc.

I proprietari di fabbricati sono tenuti a rispettare tutti gli infissi suddetti, a non coprirli e nasconderli ed a ripristinarli qualora siano distrutti o danneggiati per atto loro imputabile, salvo le sanzioni in materia.

Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree libere, i proprietari dovranno informare il Comune perché provveda all'applicazione dei numeri civici alle porte d'ingresso; lo stesso obbligo incombe al proprietario in caso di demolizione, ove avvenga la chiusura permanente di parte o di rimozione di qualche infisso di cui all'articolo precedente. Dovranno altresì essere notificati al Sindaco, dal proprietario dello stabile demolito, i numeri e gli infissi da eliminare.

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella fronte di un fabbricato nella quale sia posto uno degli indicatori o degli apparecchi di cui sopra, dovrà darne avviso al Sindaco, il quale prescriverà nel più breve tempo possibile i provvedimenti del caso.

La conseguente spesa potrà, a discrezione del Sindaco, venire imputata al proprietario.

#### Art.51 – Insegne, emblemi, denominazioni, ecc.

Chiunque voglia apporre insegne, emblemi e denominazioni sulle fronti di fabbricati e di costruzioni mediante sostegni infissi su aree pubbliche e private, deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco, osservando le disposizioni del capitolo I.

Esse devono essere scritte in lingua italiana, eseguite in modo che siano osservate le esigenze della morale, della forma linguistica e della corretta concorrenza commerciale e trovare opportuna sede tra le linee architettoniche in modo da non interromperle. Sono proibite le iscrizioni e le insegne di carta o di tela .

Debbono inoltre osservarsi le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, quando trattasi di immobili di interesse storico o artistico.

La loro sporgenza massima dovrà essere inferiore a m. 0,10.

Se costruite a bandiera, esse non potranno sporgere più di m. 0,60 dal filo del muro ed il loro punto più basso dovrà sempre essere ad una altezza dal suolo di almeno m. 3.

#### Art.52 – Lampade, lanterne e fanali, tende, ecc.

Le lampade, lanterne, fanali o simili da apporsi sulla fronte di fabbricati prospicienti gli spazi pubblici devono stare col loro punto più basso ad un'altezza non minore di m. 2,50. dal piano del marciapiede e non minore di m. 4 dal piano stradale. La sporgenza di essi non deve superare i m. 0,50.

Le tende ricadenti sullo spazio pubblico, avanti negozi o pubblici esercizi od altre aperture, devono essere costruite in modo da potersi abbassare od alzare, od altrimenti togliere, senza ostacolare il pubblico transito. La loro altezza non può essere minore in ogni punto di m. 2,40 dal suolo e la loro sporgenza deve essere contenuta a m. 0,20 entro il bordo del marciapiede lastricato o della cunetta stradale, non superando mai i m. 1,60.

Sono vietati festoni mantovali liberi e parti accessorie delle tende che non rispettino le linee sopra fissate.

L'apposizione di lampade, lanterne e tende, ecc. è consentita mediante apposita autorizzazione del Sindaco, il quale terrà conto, oltre che delle misure menzionate, della forma o del colore di esse e che non impediscano o comunque danneggino la viabilità.

## **CAPITOLO 7 – LAVORI**

### **Art.53 – Inizio dei lavori**

Il concessionario e l'imprenditore dovranno entro 48 ore dall'avvenuta apertura del cantiere far pervenire al Sindaco la notifica scritta di inizio dei lavori.

Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro l'imprenditore dovrà provvedere alla sistemazione del cantiere con la costruzione della strada di accesso, dell'allacciamento all'acquedotto, dei canali di scarico delle acque e dei servizi igienici di cantiere secondo le norme del presente Regolamento.

### **Art.54 – Consegna punti fissi e di livello**

Consegna di punti fissi e di livello, quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta su area in confine con una strada aperta o da aprirsi, ed ai quali il concessionario deve attenersi senza veruna sporgenza neppure di zoccolo, viene eseguita su richiesta dello stesso, dal Tecnico Comunale, che provvede pure alla redazione e firma del relativo verbale.

Prima di questa pratica, non si potranno costruire muri fuori terra, prospicienti la strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi il concessionario o chi per esso, deve fornire il personale e gli attrezzi necessari e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati del Comune ed accollarsi le spese conseguenti.

### **Art.55 – Direttori dei lavori**

Per nuove costruzioni, modificazioni o riatti di opere esistenti di sufficiente importanza è obbligatoria la designazione di un direttore responsabile dei lavori: in mancanza di esso non può essere rilasciata la licenza di costruzione.

Il direttore dei lavori è corresponsabile dell'esecuzione dell'opera stessa.

Ad ogni cantiere di lavoro dovrà essere apposta all'esterno e ben visibile una targa con l'indicazione dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori.

Qualora manchi la effettiva direzione dei lavori da parte del tecnico all'uopo destinato, il Sindaco sospenderà senz'altro la costruzione, e le contravvenzioni comminate dal Regolamento saranno estensibili anche al direttore dei lavori, qualora esso risulti responsabile.

### **Art.56 – Evidenza della autorizzazione e del progetto**

Il direttore dei lavori deve tenere ostensibili nel cantiere e comunque nel luogo ove si esegue l'opera l'autorizzazione in originale o in copia autentica ed il progetto.

Della inadempienza alla prescrizione suddetta rispondono in via principale il concessionario ed in via subordinata l'assuntore dell'opera.

L'art. 90 indica le persone che hanno il diritto di eseguire la diretta ed immediata lettura della comunicazione di cui al comma primo.

### **Art.57 – Opere provvisionali per la esecuzione dei lavori**

Nella esecuzione dei lavori il proprietario ed il costruttore sono responsabili dell'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire i cittadini da qualsiasi danno che possa derivare alla loro persone ed ai loro beni dall'esecuzione dei lavori e che impediscano lo svolgimento di attività abusive sul patrimonio delle collettività.



Particolare cura dovrà essere rivolta all'osservanza delle norme particolari degli articoli del presente capitolo.

#### Art.58 – Cautele contro danni e molestie

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, riparazioni riforme e demolizioni, onde meglio attuare i fini proposti dall'art. 79, deve rinchiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici. La recinzione deve essere adeguata all'importanza dello spazio pubblico prospiciente ed il suo aspetto pulito e decoroso.

#### Art.59 – Occupazione del suolo pubblico

Quando i mezzi di chiusura del luogo destinato ad un'opera importano l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario è tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione del Sindaco, presentando domanda con la indicazione della durata presumibile dell'occupazione ed accompagnandola con i disegni indicanti le località e l'estensione dell'occupazione stessa. Le tasse di occupazione sono quelle previste dall'apposito Regolamento Comunale.

#### Art.60 – Lavori nel pubblico sottosuolo

Chiunque intenda eseguire lavori nel pubblico sottosuolo deve presentare domanda al Sindaco il quale può rilasciare la regolare autorizzazione.

Le modalità di esecuzione dei lavori stessi potranno essere particolarmente fissate con il rilascio dell'autorizzazione, in ogni caso i lavori devono essere condotti con tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità del transito ed evitare ogni danneggiamento del patrimonio stradale.

E' fatto assoluto divieto di costruire manufatti fuori del piano stradale, usare materiali non resistenti al passaggio, eseguire chiusure con inferriate o simili in cui i ferri abbiano fra loro una distanza superiore ai cm. 2,5.

#### Art.61 – Norme per la costruzione degli assiti

Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50 e con angoli imbiancati per tutta la loro altezza.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che deve restare accesa a cura e spese del proprietario dal tramonto al levare del sole. Il collocamento e le dimensioni della lanterna devono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui essa è posta.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di utilizzare senza corrispondere alcun compenso, ma compatibilmente alle esigenze della costruzione, la facciata esterna degli assiti per il servizio di affissioni, sia esso esercitato direttamente od a mezzo di concessionario.

#### Art.62 – Ponti di servizio

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Le abetelle, i collegamenti dei legnami, i beccatelli, le tavole che formano le impalcature devono essere di buona qualità, convenientemente costruite secondo i metodi comunemente usati, di spessore sufficiente.

Ogni impalcatura sulla quale si compiono lavori deve sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti formati da almeno due correnti dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite di stuoie, graticci di giunchi od altre chiusure atte ad evitare la caduta degli oggetti e materiali sulla strada.

Nelle prove di resistenza delle impalcature di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle opere, si devono adottare tutte le cautele necessarie ad allontanare ogni pericolo per le persone.

Non si possono eseguire prove di resistenza su impalcature in cemento armato senza previamente provvedere ad un armatura di presidio.

In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di un'eventuale rovina delle parti che si provano.

#### Art.63 - Apparecchi per il sollevamento dei materiali

Speciale riguardo dovrà essere osservato per la cura del macchinario, dei cordami, dell'attrezzatura e dei mezzi necessari per il sollevamento dei materiali. I piani di arrivo alle varie altezze devono avere le impalcature prive di connessioni e sufficienti parapetti di protezione.

I costruttori e gli esecutori di qualsiasi opera hanno l'obbligo di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare nel corso dei lavori qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro, ad ogni altra persona ed alle cose in genere.

#### Art.64 – Armature eccezionali

I costruttori e gli esecutori di qualsiasi opera che debbano nel corso dei lavori provvedere all'impianto di armature provvisorie di carattere eccezionale necessarie per la costruzione di opere monumentali o per il sollevamento di grandi pesi, debbono presentare regolare domanda, corredata da disegni e illustrazioni, all'Ufficio Tecnico Comunale che, eseguiti gli opportuni rilievi rilascerà la regolare autorizzazione.

Tale autorizzazione non esonera i richiedenti dagli obblighi generali e particolari previsti dalle vigenti leggi e regolamenti.

#### Art.65 – Lavori di demolizione

Nelle opere di demolizione e specialmente per il distacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone ed in particolare è vietato:

- a) calare materiali di demolizione verso le vie e spazi pubblici, quando ciò sia necessario per la natura delle i materiali devono essere calati mediante appositi condotti o cesti metallici e piattine di elevatori, corde, ecc.;
- b) versare dall'alto materiale di demolizione;
- c) rovesciare a terra interi blocchi di murature;
- d) provocare scuotimenti del terreno con conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini.

#### Art.66 – I lavori e la nettezza degli spazi pubblici

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente sgombra di materiali su tutta l'estensione dei lavori e nelle immediate vicinanze, salva apposita autorizzazione del Sindaco.

Le materie terrose e tutti i materiali provenienti da scavi e demolizioni, quando non siano utilizzabili, devono essere trasportati in giornata in appositi luoghi di scarico pubblico e su immobili di proprietà del costruttore.

I carri impiegati devono avere letto e sponde sane da essere caricati e condotti in modo da non perdere durante il tragitto alcuna quantità di materiale.

Ove si verifichi spargimento di materiale, il costruttore deve immediatamente provvedere a pulire la pubblica via su cui questo è caduto.

#### Art.67 – Interruzione dei lavori ed obblighi relativi

L'interruzione dei lavori, nel corso di esecuzione di un'opera, va immediatamente notificata al Sindaco, sia che trattasi di interruzione dovuta a causa di forza maggiore, che di interruzione dovuta all'iniziativa del titolare della licenza edilizia; a quest'ultimo spetta l'obbligo di provvedere ai lavori atti ad assicurare la solidità delle parti costruite, nonché a quelli di rifinito, che lo stato avanzato dell'opera possa consentire al momento dell'interruzione.

Il titolare della licenza edilizia deve provvedere all'immediato sgombero del suolo pubblico eventualmente occupato.

L'interruzione dell'opera, anche se autorizzata o sanata dal Sindaco, non esonera il titolare della licenza edilizia dall'obbligo di osservare il termine di ultimazione fissato nell'atto di autorizzazione

Dovranno essere usate analoghe cautele anche nel caso della annuale sospensione dei lavori all'inizio della stagione invernale; in tale caso non è però necessaria la denuncia di interruzione.

#### Art.68 – Vigilanza e controllo del Comune

L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei suoi organi competenti dispone periodiche visite di controllo e vigilanza dei cantieri di lavoro.

Gli addetti ai controlli potranno, senza preavviso alcuno, visitare i cantieri e le opere in costruzione ed eseguire tutti i rilevamenti e controlli ritenuti opportuni. Chi ne impedisca l'accesso è punito con l'ammenda sino a £. 5.000.

## **CAPITOLO 7 BIS – NORME DI LOTTIZZAZIONE**

Le norme relative ai piani di lottizzazione di cui alla Deliberazione Consigliare del 12 febbraio 1966 approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 24 maggio 1966 al n. 7346 reg. G.P.A. e n. 2.5.18/15914/div. IV<sup>^</sup>, vengono qui di seguito trascritte e hanno valore in quanto non contrastino quelle urbanistiche edilizie del Piano Regolatore Generale, nonché le norme della legge 6 agosto 1967, n. 765, e le disposizioni regionali in materia.

E richiama inoltre:

- a) l'obbligatorietà, per le lottizzazioni, del nulla osta della competente autorità regionale;
- b) l'obbligatorietà del piano di lottizzazione ogni volta che per l'edificazione siano necessarie nuove opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, od il potenziamento di quelle esistenti, sia nelle zone residenziali, sia in quelle produttive.

### DISCIPLINARE SULL'OBBLIGO DELL'IMPIANTO DEI SERVIZI PUBBLICI GENERALI NELLE LOTTIZZAZIONI DI TERRENO A SCOPO EDIFICATORIO

#### Art.1

Il lottizzante ha l'obbligo di provvedere a sua completa cura e spese alla realizzazione dei pubblici servizi occorrenti per la efficienza della lottizzazione e cioè:

- a) opere stradali, compresi i raccordi pedonali, completati dal progetto di lottizzazione;
- b) condotti di fogna per lo smaltimento delle acque bianche;
- c) condotte di acquedotto ed ove non sia consentito l'allacciamento all'acquedotto Comunale, disponibilità di sorgenti proprie, con esecuzione delle conseguenti opera di ricerca, captazione, raccolta e distribuzione;
- d) impianti di illuminazione stradale;

Servizi tutti da attuarsi in base ai progetti presentati secondo criteri informativi del presente disciplinare e con l'osservanza di tutte quelle prescrizioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dagli organi tecnici e sanitari di questo Comune.

#### Art.2

Gli impianti dei servizi, dopo che sia accertata la sua completa utilizzazione e la loro regolare funzionalità, sono soggetti ad essere trasferiti gratuitamente di proprietà del Comune in tutto o in parte dal momento in cui questi ne farà richiesta. Con il passaggio di proprietà verrà trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione.

#### Art.3

Le strade di lottizzazione sono soggette fin dall'inizio, ancorché di proprietà privata, alla servitù di pubblico transito e dovranno subire l'allacciamento delle strade e dei terreni lottizzati e lottizzandi circoscriventi.

#### Art.4

Il lottizzante, ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, nella esecuzione delle predette opere ed impianti dovrà osservare le norme e prescrizioni che potranno essere impartite dagli organi tecnici del Comune, oltre a quelle dettate con il presente disciplinare, riservandosi l'Amministrazione le facoltà di derogarsi ove intervengano particolari e comprovati motivi di pubblico interesse.

#### Art.5

Ogni spesa inerente e conseguente la lottizzazione rimane a carico del lottizzante.

#### Art.6

I lavori potranno essere intrapresi anche gradualmente per singole zone della superficie che si richiede di lottizzare, sempre però in armonia con il progetto approvato. L'attuazione parziale o totale deve comunque essere concordata con il Comune ed i relativi lavori ultimati per ciascuna zona o per l'intera superficie entro il periodo che sarà stabilito al momento della sottoscrizione della obbligazione.

#### Art.7

L'accertamento dello stato dei lavori entro i termini come sopra stabilito, verrà fatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### Art.8

Resta inteso che il Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore non rilascerà comunque alcun certificato di abitabilità per edifici nel frattempo ultimati sino a che non siano completati tutti gli impianti e servizi di lottizzazione e nel caso di concessa attuazione graduale, della zona ove l'edificio stesso ricade.

#### Art.9

Il rilascio del consenso da parte del Comune di Auronzo di Cadore all'attuazione del piano di lottizzazione avviene con la stipulazione dell'obbligazione.

#### Art.10

Il rilascio delle licenze di costruzione è subordinato:

- a) all'adempimento di quanto stabilito dal precedente art. 9;
- b) alla effettuata esecuzione dei movimenti di terra per la esatta individuazione sul terreno delle strade completate nel piano di lottizzazione onde rendere possibile la esatta ubicazione delle nuove costruzioni oggetto delle licenze stesse.

#### Art.11

Per la realizzazione di tutti i pubblici servizi sopraindicati e risultanti dai progetti presentati, il lottizzante dovrà osservare le prescrizioni che seguono oltre a quelle particolari che potranno essere impartite all'atto esecutivo dall'Ufficio Tecnico Comunale.

##### A – Per le strade

- a) il lottizzante è obbligato a tracciare le strade con picchetti e capisaldi inamovibili da controllarsi, a lavori ultimati, dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- b) massicciata di pietrisco in pezzatura da cm. 5/7 chiusa completamente mediante rullatura a fondo e bagnatura, dello spessore compreso di almeno cm. 10 su buona fondazione eseguita in misto di braccione e sabbia dallo spessore non inferiore a cm. 30. Qualora il piano di posa di detta fondazione fosse di natura argillosa con presenza di stillicidi di acqua è fatto obbligo di provvedere alla costruzione di idonei drenaggi per ottenere il suo risanamento;
- c) sagoma stradale con pendenze idonee sia in senso trasversale sia in senso longitudinale in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche. La sagomatura dovrà essere realizzata in modo da creare delle zanelle laterali per la raccolta delle acque predette;
- d) per le strade di lottizzazione che vanno a raccordarsi con le strade Comunali o Provinciali o Statali preesistenti obbligo della bitumatura per uno sviluppo minimo di metri trenta a partire dall'incrocio.

Le strade dovranno essere percorribili dai mezzi automobilistici, anche pesanti. (Vigili del Fuoco, trasporto immondizie, autobus, ecc.)

#### B – Per le fognature

Ove sia possibile è previsto l'allacciamento ai pubblici collettori:

- a) tubazione di diametri adatti allo smaltimento delle acque in base ai criteri adottati per la fognatura cittadina con elementi di calcolo prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale e quindi in funzione delle pendenze disponibili. I tubi dovranno essere posti in opera con sottofondo e con rinfianchi di calcestruzzo di cemento. I materiali tubolari per la costruzione della relativa condotta, saranno in cemento;
- b) ogni 50 metri circa dovranno essere costruiti pozzetti per l'ispezione o pulizia con coperchio e relativo telaio in ghisa nei tipi che verranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso i condotti delle fognature dovrà provvedersi con apposite caditoie in ghisa a chiusa idraulica (inodore) a distanza non superiore a metri trenta da ambedue i lati della strada, e con raccordi trasversali alla fognatura disposta in senso longitudinale alla strada stessa. Le caditoie saranno del tipo che andrà a prescrivere l'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) gli allacciamenti degli scarichi dei fabbricati al collettore avverrà con le modalità prescritte dai vigenti Regolamenti in materia.

#### Ove non sia possibile il convogliamento delle acque bianche e nere ai collettori pubblici

Oltre alle prescrizioni di cui sopra, dovrà provvedersi allo scarico a mezzo di idoneo collettore su di appropriati corsi d'acqua limitrofi. In tal caso, oltre a munirsi dei necessari permessi di immissione negli alvei demaniali, il lottizzante dovrà predisporre l'inserimento a monte del punto di emissione anzidetto di adeguato impianto di depurazione e filtraggio, sempre sentito il parere dei competenti Organi Sanitari.

Qualora la natura del terreno lo consenta, potranno essere eseguite delle fosse perdenti sempre di tipo e dimensioni da sottoporsi all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le acque di scarico prima di essere immesse nelle fosse perdenti dovranno essere depurate a mezzo di fosse biologiche, anche queste di tipo e dimensioni da sottoporre all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### C – Per l'acquedotto

Ove, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, sia consentito e possibile il rifornimento idrico a mezzo del pubblico acquedotto, si provvederà nei modi prescritti dal vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati.

Ove ciò non sia possibile o consentito, il lottizzante dovrà provvedersi di fonti proprie ed in tal caso dovrà costruire a tutte sue spese, idonee opere di presa, raccolta ed eventuale sollevamento. Le opere stesse dovranno eseguirsi conforme le vigenti disposizioni in materia,

previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti organi Tecnico-sanitari. Gli organi stessi dovranno accertare la potabilità delle acque che si intende utilizzare.

Per le condotte di distribuzione interna, queste dovranno risultare nei tipi prescritti per l'acquedotto Comunale e su tali elementi di lottizzazione dovrà approntare i relativi progetti, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale

#### D – Per l'illuminazione stradale

- a) realizzazione di una buona illuminazione stradale con un illuminamento minimo di 10 lux. In particolare dovrà essere tenuta presente l'uniformità della illuminazione in modo da evitare, per quanto possibile, il susseguirsi di macchie d'ombra tra due successivi centri luminosi e nelle zone più scure mai dovrà aversi illuminazione inferiore ad un tempo di quella delle zone più chiare;
- b) la distanza media tra i centri luminosi dovrà essere tale da ottenere il preciso rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto (a);
- c) i sostegni, le armature, i proiettori e le lampade dovranno fornire oggetto, in uno con le previste reti di alimentazione di progetto da sottoporre alla preventiva approvazione del Comune;
- d) per la realizzazione degli impianti elettrici dovranno osservarsi le norme tutte di cui alla vigente legislazione in materia e le prescrizioni dell'Ente fornitore di energia.

#### E – Rapporti fra aree coperte e scoperte dei singoli lotti

Il lottizzante dovrà presentare un progetto di massima dal quale risultino le dimensioni dei singoli lotti, le dimensioni in pianta degli edifici, la loro cubatura. Detto progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e una volta approvato sarà vincolante per il lottizzante e i suoi eventuali aventi diritto.

## **CAPITOLO 8 – NORME TECNICHE PER L'EDILIZIA**

(Gli articoli del presente capitolo ripetono testualmente gli articoli 1,2,3,4, della Legge 25 Novembre 1962, n. 1684 – "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche"- e pertanto i richiami in essi contenuti si riferiscono ad articoli della stessa legge, e non del presente regolamento). Pertanto al posto dell'art. 69 corrisponde l'art. 1, al posto dell'art. 70 corrisponde l'art. 2, al posto dell'art. 71 corrisponde l'art.3, e al posto dell'art. 72 corrisponde l'art. 4.

### **Art.69 – Opere disciplinate dalla legge**

Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, di cui al regio decreto – legge 22 novembre 1937, n. 2105 convertito, con modificazioni in legge 25 aprile 1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1393, sono sostituite quelle della presente Legge.

Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria.

Le altre opere che non siano del tipo indicato dal comma precedente, come ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina della presente legge in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali.

### **Art.70 – Norme tecniche generali**

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente Legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica.

Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresì, le norme tecniche contenute negli art. 5 e seguenti. Tali Comuni, in relazione al grado di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente Legge.

L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un Comune o di una Frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono inoltre, soggetti i Comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'art. 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962 mese di agosto.

Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'art. 1 della presente legge siano da eseguire in località dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio Superiore del Genio Civile.

### **Art.71 – Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati**

Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.

### **Art.72 – Norme tecniche di buona costruzione**

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate rispettate le buone regole dell'arte del costruire, in particolare:

a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la



- sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
- b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidaria, opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purché di buona consistenza e opportunamente protette dall'azione delle acque.  
Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'escursione della falda freatica sotterranea.  
Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture.  
Per le opere indicate nel terzo comma dell'art. 1 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricade nel perimetro delle località dichiarate sismiche agli effetti della legge presente;
- c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature in pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature in pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;
- d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature in pietrame è vietato l'uso di ciotolame se non convenientemente lavato e spaccato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm 12 estesi, nell'uno e nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da esse ad esse.  
I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopraccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato;
- e) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti e agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
- f) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure 30 centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a cm 30 o cm 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50 rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
- g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di cm 20. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, e le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25 – 30 centimetri. Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo di conglomerato;
- h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei corridoi di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggioranza dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presente le norme

vigenti all'atto di inizio dei lavori per l'esecuzione e l'accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica;

- i) per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione;
- l) è vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica. E' fatto obbligo ai proprietari, allorché si dovesse provvedere a riparazione di guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali.

## **PARTE TERZA**

### **NORME IGIENICHE**

#### **CAPITOLO 9 – GLI EDIFICI**

##### **Art.73 – Ubicazione e natura del terreno**

Non sarà mai permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito per l'innanzi come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri, secondo le prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Non sarà permesso di edificare, per uso di abitazione e di stabilimenti industriali, sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o bacini acquei vicini per modo che sia difficile o impossibile il deflusso delle acque meteoritiche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

Quando un fabbricato sia addossato ad un rilievo montuoso o terrapieno gli ambienti che rimangono interrati, anche parzialmente, non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente; potranno venire adibiti tuttavia per abitazione diurna quando tali locali corrispondano alle prescrizioni dell'art. 97 del presente Regolamento.

E' proibita la costruzione di opere su terreni franosi e scorrenti.

Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio è abitualmente umido ed esposto all'invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si provvederà a munirlo di sufficienti drenaggi ed in ogni caso si impiegheranno, per le fondazioni o muri sotto il piano campagna, dei materiali idrofughi, o si costruiranno opportune intercapedini, salvo il rispetto del suolo pubblico.

Il pavimento del piano terreno dovrà essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità del suolo e munito di vespai.

L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale dovrà essere almeno m. 0,15 e di m. 0,30 sul terreno circostante.

Tale spazio sarà utilizzato per vespaio quando non esistano cantine sottostanti.

##### **Art.74 – Cortili chiusi e pozzi di luce**

Negli edifici di nuova costruzione l'area minima utile dei cortili, quando su tutti i lati si aprono vedute o luci, non deve essere minore della quinta parte della superficie complessiva dei muri che li recingono.

Quando in uno o più lati dei cortili non si aprono vedute e luci, l'area minima utile deve essere tale da garantire idonea insolazione ed areazione. In ogni caso la larghezza dei cortili non può essere minore della metà della loro lunghezza.

E' fatto divieto inoltre di adibire ad uso abitazione ambienti i quali abbiano luci o vedute aperte solamente su pozzi di luce.

La costruzione di pozzi di luce, o chiostrine, potrà ammettersi esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine, gabinetti da bagno, scale di disimpegno, cucine, forni locali emananti esalazioni nocive e moleste.

##### **Art.75 – Pavimenti**

I pavimenti dei locali di abitazione dovranno presentare una superficie, senza fessure ed a giunti ben connessi.

Circa i materiali da usarsi per la loro costruzione si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 96.

#### Art.76 – Soffitti

Nei sottotetti abitabili, anche se adibiti a laboratorio, il soffitto non può essere costituito dalle sole falde del tetto ma vi deve essere sempre un idoneo rivestimento per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.

#### Art.77 – Terrazze, poggioli e ballatoi

Le terrazze, i poggioli, i ballatoi dovranno avere pendenza, bocchettate e canali di gronda sufficienti per un pronto scarico delle acque piovane

#### Art.78 – Materiali

Nella costruzione dei muri, dei pavimenti e dei rinterri non si devono adoperare materiali salnitri o comunque inquinanti, nonché terre provenienti da luoghi malsani.

E' pure vietato l'uso di materiali eccessivamente igroscopici e che non presentino i requisiti richiesti dall'art. 11.

#### Art.79 – Locali sotterranei

Nelle case di nuova costruzione i sotterranei, per essere adibiti ad uso di abitazione diurna come cucine, locali di servizio e simili, devono avere una altezza libera non inferiore ai m. 2,70 di cui almeno m. 1,30 fuori terra.

Le vedute devono avere un'apertura di superficie non inferiore di un decimo della superficie del pavimento e comunque non inferiore a mq. 0,40 e con almeno m. 0,50 di altezza sul livello del terreno esterno sottostante, apertesi all'aria libera.

I locali sotterranei comunque abitati, nei quali si svolgono attività che producano odori, esalazioni, ecc. devono essere forniti di opportune canne di sfiato, prolungate oltre il tetto dell'edificio.

#### Art.80 – Altezza e cubatura dei locali

L'altezza degli ambienti di abitazione non può essere inferiore a m 2,50 per i locali abitabili situati al piano terreno; a m. 2,40 per i locali abitabili ai piani superiori.

L'altezza media delle soffitte destinate ad uso di abitazione dovrà essere non inferiore a m. 2,40 e ciascuna parete dovrà avere un'altezza minima di m. 1,80.

Nei fabbricati di nuova costruzione, i locali a piano terreno, destinati ad uso collettivo, dovranno avere altezza non inferiore a m. 2,80.

Nei locali con altezze comunque variabili, le misure di altezza sopra specificate vanno intese come misure medie.

I locali abitabili dovranno avere una cubatura minima di mc. 20,00.

I locali per abitazione del custode o personale di servizio sono soggetti alle prescrizioni suddette.

## Integrazioni art. 80 (**Approvato con D.C.C. n. 14 del 30/03/2001**)

1) Per i sottotetti esistenti alla data del 31/12/1998, in deroga a quanto sopra, è consentito il recupero ai fini abitativi ove siano rispettati i seguenti parametri:

- a) Altezza utile media di 2.20 m; l'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1.60 m per la relativa superficie utile;
- b) Il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.
- c) Tali interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.
- d) Per tale attività di recupero dovrà essere comprovata la disponibilità di spazi destinati a parcheggio nella misura di 1.00 mq. per ogni 10 mc di volume del sottotetto come desunto al punto "a" nell'area di pertinenza del fabbricato o in area limitrofa.

Per il cambio di destinazione d'uso di cui sopra dovrà essere corrisposto un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui alla vigente normativa, calcolati sulla volumetria resa abitativa per le opere di nuova costruzione.

In alternativa al reperimento di aree a parcheggio di cui al precedente punto "d", è data facoltà di monetizzare tale obbligo con il versamento all'atto del ritiro della Concessione Edilizia di un contributo determinato dal Consiglio Comunale.

- 2) Dare atto che verrà rispettata la procedura prescritta dall'art. 1 della L.R.21/98;
- 3) dare atto che con l'adozione della presente variante il Consiglio Comunale, nell'ambito di quanto stabilito dalla stessa variante prevede:
  - L'esclusione dalle possibilità di applicazione della variante per tutti gli edifici schedati nell'ambito della "variante al P.R.G. per l'individuazione degli edifici di valore storico, ambientale e documentale" adottata con delibera consiliare num. 18 del 22/05/1999, esecutiva, fino all'approvazione della variante stessa
  - La possibilità di intervento, in assenza di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione di tali spazi su tutto il territorio comunale
  - La determinazione dell'importo di monetizzazione in Lire 100.000. per mq di parcheggio pertinenziale non realizzato;
- 4) di demandare ai competenti uffici comunali gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

## Art. 80/bis (**Approvato con D.C.C. n. 71 del 27/09/1991**)

~~Per le nuove edificazioni la superficie residenziale netta minima per ogni unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq al netto di murature, sguinci e considerando per le scale interne la proiezione delle stesse sul piano orizzontale.~~

~~Gli alloggi per i custodi, previsti nella zona "SIN" dal P.R.G. per nuovi edifici industriali o in quelli da ristrutturare, dovranno avere una superficie residenziale netta non superiore a 120 mq e comunque non sia superiore al 40% della superficie netta destinata ad attività produttive.~~

~~Per le ristrutturazioni di immobili esistenti per i quali viene richiesto un cambio di destinazione ad abitazione, resta fissata la superficie minima di 60 mq mentre per quelli, per i quali non è richiesto il cambio di destinazione, la superficie minima resta fissata in 45 mq.~~

~~Per gli esistenti fienili, per i quali sia richiesto il cambio di destinazione ad abitazione ed ubicati nelle zone residenziali del P.R.G. contrassegnate dalle sigle "R", "E", "EP", "T" e "MC", è consentita per gli alloggi ricavati una superficie minima netta di 45 mq.~~

~~Per i fabbricati di nuova costruzione e di ristrutturazioni aventi un numero di alloggi maggiori a 8 (otto) viene consentito che il 20% (venti per cento) degli stessi, arrotondato all'unità superiore, presentino una superficie minima di 45 mq. per alloggio.~~

Art. 80/bis (**Approvato con D.C.C. n. 49 del 02/05/1992**)

Per le nuove edificazioni la superficie residenziale netta minima per ogni unità abitativa non potrà essere inferiore a 60 mq al netto di murature, sguinci e considerando per le scale interne all'abitazione la proiezione delle stesse sul piano orizzontale. Dal calcolo sono escluse le scale condominiali.

Gli alloggi per i custodi, previsti nella zona "SIN" dal P.R.G. per nuovi edifici industriali o in quelli da ristrutturare, dovranno avere una superficie residenziale netta non superiore a 120 mq e comunque non sia superiore al 40% della superficie netta destinata ad attività produttive.

Per le ristrutturazioni di immobili esistenti per i quali viene richiesto un cambio di destinazione ad abitazione, resta fissata la superficie minima di 60 mq mentre per quelli, per i quali non è richiesto il cambio di destinazione, la superficie minima resta fissata in 45 mq.

Per i fabbricati in muratura di civile abitazione aventi la tipologia tipica del "Regolamento di Rifabbrico" (vano scala centrale, quattro o più stanze per piano, tre o quattro piani), costruiti prima del 1950, è consentita la realizzazione di massimo due alloggi per piano della superficie minima netta di 45 mq, fermo restando il perimetro esterno delle murature e la conservazione integrale della tipologia interna ed esterna che ha caratterizzato il rifabbrico (mantenimento all'interno dell'edificio del vano scale, delle murature portanti, delle forature, degli aggetti originari).

Per i fabbricati di nuova costruzione e di ristrutturazioni aventi un numero di alloggi maggiori a 8 (otto) viene consentito che il 20% (venti per cento) degli stessi, arrotondato all'unità superiore, presentino una superficie minima di 45 mq. per alloggio.

Art.81 – Vedute

Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una veduta dall'aria libera.

Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva dei vuoti delle vedute non deve essere inferiore di 1/9 di quella del pavimento e non minore a mq. 1 per ciascuna stanza.

Per le soffitte è ammessa una superficie dei vuoti suddetti eguale almeno a 1/15 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,60.

Tutti i locali, comunque, e a qualsiasi specie di fabbricato appartengano, devono ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade, dai cortili, dai giardini, ecc.

## **CAPITOLO 10 – I SERVIZI**

### **Art.82 – Acqua potabile e di lavaggio**

Tutte le abitazioni ed i locali destinati per natura, o comunque sia, all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere, devono essere provvisti di un idoneo impianto per l'approvvigionamento dell'acqua potabile e di lavaggio.

Detta provvista deve avvenire mediante presa diretta degli acquedotti comunali, o, se privati, da acquedotti che siano stati autorizzati e collaudati secondo le norme vigenti.

### **Art.83 – Bagni e docce**

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere di norma numero sufficiente di bagni e docce opportunamente collocati.

Ogni appartamento deve avere di norma almeno un bagno e doccia e per le camere affittate separatamente deve esservi un bagno o doccia per ogni gruppo fino a 6 camere situate allo stesso piano.

Inoltre i locali destinati a dormitorio, a convitti ed a convivenze di qualsiasi genere, devono avere almeno un bagno od una doccia per ogni 20 persone.

I locali destinati all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere, a giudizio insindacabile del Sindaco, devono essere provvisti di un numero sufficienti di docce.

Per gli edifici ad uso albergo devono essere osservate le speciali norme in materia.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti sino all'altezza da almeno m. 1,50 deve essere di materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Le pareti che dividono le latrine dagli altri locali non devono avere spessore minore di m. 0,10.

### **Art.84 – Latrine**

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero sufficiente di latrine, opportunamente collocate.

Ogni appartamento deve avere almeno una latrina e per le camere affittate separatamente deve esservi una latrina per ogni gruppo fino a 6 camere situate allo stesso piano.

Inoltre i locali destinati a dormitorio, a convitti, od a convivenze di qualsiasi genere, devono avere almeno una latrina per ogni 20 persone.

I locali direttamente o indirettamente destinati all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere, devono essere opportunamente provvisti di almeno una latrina.

Per gli edifici ad uso albergo saranno osservate le norme speciali in materia.

Durante la costruzione di un fabbricato il proprietario è obbligato a provvedere all'installazione di una latrina provvisoria per le maestranze, addette ai relativi lavori, le latrine dovranno essere del tipo sifone, munite di appositi apparecchi di pulizia a cacciate di acqua.

Le latrine devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno per mezzo di apertura di superficie non inferiore a mq. 0,60.

Potranno essere eccezionalmente autorizzate latrine senza prese d'aria e luce diretta dall'esterno purché munite di idoneo impianto di areazione forzata.

Le latrine, anche se provviste di antilatrina, non possono avere accesso alla cucina.

I locali destinati a latrina non possono avere una superficie inferiore a mq. 1,20 col lato minore di almeno m. 0,80.

#### Art.85 – Pozzi neri e fosse chiarificatrici

I pozzi neri devono essere collocati all'esterno dei fabbricati, essi sono consentiti soltanto in via eccezionale e quando non sia possibile realizzare altro sistema per la raccolta dei liquami di rifiuto.

I muri dei pozzi neri devono essere indipendenti da quelli del fabbricato. I pozzi neri devono distare m. 10 dai pozzi chiari e dai serbatoi di acqua potabile, essi devono avere misure proporzionate al numero dei servizi e degli ambienti nonché all'uso del fabbricato in modo da garantire il loro perfetto funzionamento.

La costruzione di pozzi neri a perfetta tenuta è tollerata solo nelle località prive di acquedotto. La loro distanza da pozzi, cisterne e fontane di acqua potabile deve essere di almeno m. 50. I pozzi neri devono essere vuotati a cura dei proprietari in tempo utile usando metodo pneumatico inodoro.

Nelle località provviste di acquedotto, nelle quali non sia assolutamente possibile immettere i liquami di rifiuto domestico in fognature dinamiche regolari è obbligatoria la costruzione di manufatti che saranno volta a volta consigliati ed approvati dall'Ufficio d'Igiene, quali pozzi chiarificatori o fosse settiche.

I cosiddetti pozzi neri mobili o fosse asportabili, sono proibiti.

Le fosse private devono essere a camera stagna.

I pozzi pendenti sono ammessi solo nelle zone rurali.

#### Art.86 – Scarichi

Ogni pozzetto di scarico, di acquaio, latrina, bagno, ecc., deve essere fornito di sifone in modo da impedire ogni dannosa esalazione.

Così pure devono essere adottate misure sufficienti ad evitare dannose infiltrazioni.

Le acque nere prima di essere immesse nelle fognature pubbliche o nelle fosse perdenti dovranno essere depurate mediante l'impiego di adatte fosse di depurazione biologica.

#### Art.87 – Smaltimento dei rifiuti

E' consentita l'immissione nelle fogne stradali soltanto dei liquidi provenienti da impianti depuratori dei tipi indicati all'art. 86 alla condizione che il sistema o tipo di impianto che si voglia adottare abbia ricevuto l'approvazione degli Uffici Comunali competenti.

L'autorizzazione ad eseguire impianti di sistema e tipo approvato, è peraltro data caso per caso, in relazione alle speciali condizioni di altimetria e di ubicazione della fognatura alla quale l'impianto deve essere allacciato.

L'interessato deve all'uopo presentare apposita domanda al Sindaco, corredata dei disegni relativi.

#### Art.88 – Raccordo di canali domestici con le fogne pubbliche

I condotti di scarico dei bagni, lavabi ed in genere di tutte le acque bianche di rifiuto devono possibilmente essere indipendenti, nel loro percorso, fino oltre l'impianto depuratore dai tubi di scarico delle latrine.

Tali condotti saranno formati da tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuti impermeabili, e con giunture ermetiche, e dovranno immettere in appositi pozzetti interruttori a chiusura idraulica, muniti di tubo di areazione del diametro interno non minore di cm. 5 prolungato fino sopra il tetto dello stabile e munito di reticella.

I condotti collettori degli scarichi delle acque luride fino allo scarico nei pozzi neri a depurazione biologica od in altri sistemi di pozzi approvati dall'Autorità Comunale, delle quali sia permessa l'immissione nelle fogne pubbliche a norma del presente regolamento, dovranno



essere costituiti da tubi di materiale resistente e impermeabile e con giunzioni a perfetta tenuta sia liquidi che dei gas.

Anche i tubi adduttori di liquidi, provenienti dai pozzi neri di cui sopra, saranno costituiti in conformità del presente articolo e dovranno essere completamente indipendenti fino alla fogna stradale.

Detti tubi collettori non dovranno avere diametro interno inferiore a m. 0,12 e la loro pendenza dovrà essere la massima possibile consentita caso per caso e non mai minore all'uno per cento.

Tutti i condotti prima di essere ricoperti od in alcun modo nascosti, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità Comunale, la quale potrà verificare la perfetta impermeabilità ed efficacia, e, dove lo creda necessario, fare i dovuti esperimenti a carico dell'interessato.

Ove manchino le fogne stradali ed esistano cunette o fognoni laterali, questi non possono essere usati per lo smaltimento delle acque luride, ma si deve provvedere caso per caso in base a disposizioni che l'interessato deve richiedere al competente ufficio comunale.

#### Art.89 – Camini, fumaioli e sfiati

Ogni singolo focolare, stufa, cucina ed apparecchio di riscaldamento utilizzando gas od altri combustibili capaci di produrre esalazioni nocive, tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi pubblici, deve essere provvisto di una propria gola di camino.

Le canne fumarie debbono avere gli angoli interni smussati e le pareti regolarmente intonacate o lisce in modo da rendere agevole il loro ripulimento.

E' vietato applicare alla parte esterna dei muri frontali canne fumarie anche di stufe, di forno o simili, salvo i casi in cui si tratti di un vero partito decorativo.

Nelle nuove costruzioni deve essere, per quanto possibile, evitata la costruzione di camini che taglino muri perimetrali.

I fumaioli devono avere sfogo esclusivamente oltre il coperto dei fabbricati, in modo da non recare danno o molestia alle case vicine, devono essere, per quanto possibile, di tipo uniforme o raggruppati in modo idoneo.

I fumaioli devono essere convenientemente difesi dalla caduta della neve.

E' vietato far sporgere dai vani di porte e di finestre tubi di caminetti o di qualche altro apparecchio che sviluppi fumo o gas di qualsiasi natura.

Debbono essere convenientemente distanti ed isolati dalle canne da camino tutte le parti combustibili dell'edificio.

Tutti i locali adibiti a servizi particolari (cucine, lavanderie, dispense, depositi, ecc.)devono essere muniti di apposite prese d'aria sana e di canne da sfiato in numero sufficiente a garantire idoneo ricambio.

#### Art.90 – Forni

I forni in genere devono avere le parti isolate dai muri del fabbricato mediante intercapedini opportunamente ventilate.

I forni per la panificazione devono corrispondere alle condizioni stabilite dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.

Il Sindaco può anche prescrivere, quando ne ravvisi la necessità l'uso di carboni magri o di apparecchi fumivori.

Quando si intendano installare camini metallici a tiraggio meccanico, dovrà essere, caso per caso, presentata domanda al Sindaco, corredata da una relazione giustificativa e di tutti quegli elementi atti ad illustrare il loro buon funzionamento.

Quando poi non siano conseguibili efficaci cautele onde evitare dannose e moleste emissioni di fuliggine, a cura e spese del proprietario o conduttore del forno, deve essere

provveduto alla necessaria trasformazione dell'impianto sino a eliminare l'inconveniente lamentato.

#### Art.91 – Inabitabilità

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e su richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può ordinare lo sgombero di un edificio.

## **PARTE QUARTA**

### **ABITATI RURALI**

#### **CAPITOLO 11 – EDILIZIA RURALE**

##### Art.92 – Disposizioni generali

Costituiscono oggetto del presente capitolo norme particolari per le costruzioni rurali, in aggiunta a quanto disposto in via generale per le altre opere.

Per le costruzioni residenziali in zona agricola dovranno essere adottati gli stessi criteri costruttivi delle altre abitazioni.

E' vietato l'accorpamento di lotti ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità: la superficie utile all'edificazione deve formare un'unica figura geometrica chiusa.

##### Art.93 - Ubicazione

Anche la nuova costruzione rurale deve essere ubicata su terreni che dispongano dei requisiti previsti dall'art. 73, con particolare riguardo alla esecuzione di quelle provvidenze atte ad eliminare, per quanto possibile, ogni eventuale pericolo di infiltrazioni di acqua o impaludamenti.

I cortili, le aie, gli orti, ecc., annessi alla abitazione o all'edificio rurale in genere, devono essere provvisti di adatte fognature e di idonea canalizzazione.

Nell'insieme del fabbricato le stalle, i fienili, i depositi devono avere i pavimenti a livelli più bassi dei locali adibiti ad uso di abitazione permanente, o possedere idonei mezzi di isolamento.

##### Art.94 – Cautele antincendio

Data la particolare vicinanza ed aderenza di locali contenenti materie combustibili ai locali di abitazione, si prescrive:

- a) la costruzione di un muro tagliafuoco che separi nettamente le parti del fabbricato, le aperture del muro tagliafuoco devono essere in ferro o rivestite di lamiera o di altro materiale non facilmente combustibile;
- b) le parti dei fabbricati più specificatamente costruite in legname devono essere tenute lontane da camini ed in corrispondenza di questi debbono costruirsi opportuni rivestimenti;
- c) le condutture di energia elettrica illuminante od industriale in tutti i locali dell'edificio rurale, e particolarmente nei fienili, depositi, ecc. devono correre nelle murature in tubi tipo Bergmann sotto traccia;
- d) è assolutamente vietato installare e depositare, anche temporaneamente, nei fienili e nei locali contenenti materiali facilmente combustibili, macchine, motori o apparecchi in genere, che possano comunque costituire pericolo per l'edificio o parte di esso.

Il Sindaco ha facoltà di ordinare quelle opere di modifica dei fabbricati che fossero riconosciute necessarie a rimuovere ogni pericolo di incendio.

##### Art.95 – Altezza dei locali

Anche per le abitazioni rurali valgono le prescrizioni contenute nell'art. 80.

#### Art.96 – Acqua potabile

Ogni fabbricato rurale deve essere provvisto di acqua potabile. Questa, secondo il giudizio dell'Ufficiale Sanitario, deve essere di buona qualità ed in quantità sufficiente ai bisogni del complesso agricolo.

L'adduzione dell'acqua deve essere fatta in modo che siano garantite tutte quelle norme tecniche ed igieniche necessarie per il buon funzionamento della provvista.

A tale scopo dovrà essere presentato per l'approvazione il progetto di derivazione.

#### Art.97 – Stalle, ovili, porcili, ecc.

Nelle case rurali di nuova costruzione le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai, non devono avere diretta comunicazione con i locali di abitazione, né possibilmente prospettare sulla pubblica via.

E' proibito costruire con strutture in legname i solai dei locali suddetti che formino un solo corpo con la casa di abitazione.

Quando i locali soprastanti la stalla siano adibiti per abitazione anche diurna, fra il solaio ed il pavimento di tali locali deve essere interposto uno strato di smalto di cemento od altro materiale impermeabile.

Le stalle devono avere un'altezza non minore di m. 2,50 dal pavimento al soffitto e devono essere ben ventilate ed illuminate.

Il pavimento delle stalle deve essere costruito con materiale impermeabile e munito di necessari scoli.

Gli abbeveratoi non possono essere mai alimentati dal rubinetto che fornisce l'acqua per le persone.

Le stalle inoltre saranno munite di canne di ventilazione fino al tetto.

Per le stalle di nuovo impianto sono prescritti i seguenti distacchi;

- m. 30,00 da abitazioni;
- m. 50,00 da pozzi, sorgenti, acquedotti;
- m. 250,00 da centri abitati, esistenti o previsti (se si tratta di allevamenti industriali, m. 500,00; se si tratta di allevamenti di suini, m. 1000,00).

#### Art.98 – Concimaie

Le concimaie devono corrispondere alle condizioni stabilite dal T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e a quelle particolari prescritte nei provvedimenti prefettizi.

Nel rilasciare il permesso di nuova costruzione, il Sindaco sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, determina caso per caso e per ogni tipo di concimaia, la distanza minima di essa dalla casa colonica, da qualsiasi altra abitazione e delle pubbliche vie.

Comunque devono essere costruite, per quanto possibile, a valle dei pozzi, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile e a non meno di m. 50 di distanza da essi.

#### Art.99 – Scarichi, smaltimenti e pozzi neri

Le acque domestiche di rifiuto, quando non esista la fognatura che possa convogliarle, devono essere condotte con tubi impermeabili a smaltire a sufficiente distanza dall'abitato.

Le urine devono venire convenientemente allontanate dalla stalla, avviandole alla concimaia mediante tubi impermeabili.

I locali di abitazione devono essere provvisti di latrina che immetta nell'apposito pozzo nero costruito a regola d'arte e munito di tubo di sfiato che si elevi al di sopra del tetto.

Le acque di provenienza degli acquai delle case non possono avere sfogo nei tombini stradali se l'acquario non è fornito di una derivazione di acqua.

E' assolutamente vietata qualsiasi comunicazione delle fogne delle case, letami, ecc., con i tombini stradali.

I depositi di pozzo nero per uso agricolo e gli ammassi di letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno, non sono permessi che in aperta campagna, a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in luoghi dove non possono verificarsi infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Restano salve le situazioni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Art.100 – Ricostruzioni e modificazioni

Le case rurali di nuova costruzione e quelle ricostruite o sostanzialmente modificate non possono essere interamente o parzialmente abitate senza il permesso del Sindaco, che lo concede in seguito al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 24 commi 2° e 3°.

#### Art.101 – Abitabilità (per gli abitati rurali)

Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità sancite dal presente Regolamento o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni e complementi.

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede d'Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

## **NORME TRANSITORIE**

### Art.102 – Commissioni in carica

La commissione in carica cesserà di funzionare il giorno successivo a quello in cui al Comune sarà comunicata dalla Regione l'avvenuta approvazione del presente Regolamento.

La Commissione scaduta, tuttavia, potrà validamente essere sentita dal Sindaco nelle more della nomina della nuova Commissione.

### Art.103 – Nuova Commissione

Entro trenta giorni dalla data in cui verrà effettuata la comunicazione regionale di cui al I° comma dell'art. 102, il Consiglio Comunale eleggerà la nuova Commissione Edilizia.

### Art.104 – Autorizzazioni già concesse

Le opere in corso di esecuzione, pur previste dal presente Regolamento o per le quali sia già stata concessa l'autorizzazione, possono essere ultimate salvo il potere di vigilanza di cui all'art. 68 e con l'osservanza degli obblighi indicati nel capitolo VIII°. Il Sindaco ha tuttavia il potere di prescrivere la data di ultimazione, dopo le eseguite verifiche e la redazione di un verbale di consistenza.

Per le opere non ancora iniziate ma regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento la relativa autorizzazione resta valida per un anno a partire dal giorno successivo a quello in cui al Comune sarà comunicata dalla Regione l'avvenuta approvazione del presente Regolamento.

### Art.105 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo al periodo dei quindici giorni in cui sarà pubblicato all'albo pretorio dopo l'approvazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il soprascritto Regolamento Edilizio è stato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento nr. 98 nella seduta del 16 luglio 1967, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Belluno il 9 febbraio 1968 al nr. 5967 reg. G.P.A. e nr. 2.5.18/1687/div.IV^.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal 18 febbraio al 3 marzo 1968 senza opposizioni o reclami

Auronzo di Cadore li 4 marzo 1968

IL SINDACO  
f.to De Florian

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Sacco

Per copia conforme all'originale  
Auronzo di Cadore li 17 luglio 1968.